

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 26 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1^a **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2^a **Serie speciale**: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3^a **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

4^a **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5^a **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107.

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00132) Pag. 1

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108.

Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità. (26G00133) Pag. 8

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 8 maggio 2026, n. 109.

Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (26G00125) Pag. 19

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 18 maggio 2026, n. 110.

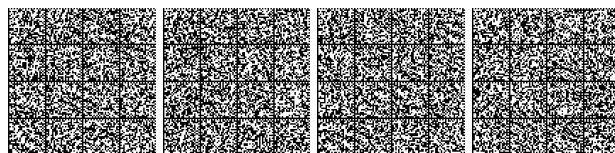
Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127. (26G00126) Pag. 26

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste

DECRETO 22 aprile 2026.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci. (26A03224) Pag. 43



DECRETO 16 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Farro della Garfagnana». (26A03180) *Pag.* 51

DECRETO 16 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano». (26A03181) *Pag.* 52

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AMG società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (26A02922) *Pag.* 54

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cometa comunicazione promozione società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore. (26A02923) *Pag.* 55

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Fenice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Volla e nomina del commissario liquidatore. (26A03060) *Pag.* 56

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Nala - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Costa Valle Imagna e nomina del commissario liquidatore. (26A03061) *Pag.* 57

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Logistica Progetti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (26A03062) *Pag.* 57

**Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti**

DECRETO 25 maggio 2026.

Istituzione di titoli professionali per il personale marittimo destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa. (26A03210) *Pag.* 58

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di micafungina, «Micafungina Pharma D&S». (26A03187) *Pag.* 66

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Medac». (26A03193) *Pag.* 67

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico Sandoz» (26A03194) *Pag.* 68

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alpha-gan» (26A03195) *Pag.* 68

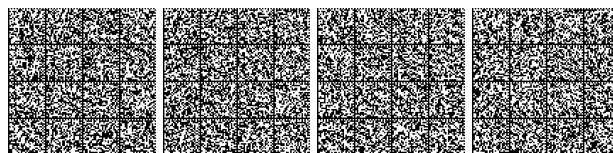
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casen-lax» (26A03196) *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Contra-mal». (26A03197) *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano. (26A03198) *Pag.* 69

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva». (26A03199) *Pag.* 70

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sigrolem». (26A03200) *Pag.* 70



Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni
fruttiferi postali (26A03256) Pag. 71

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste**

Feampa 2021/2027 - Approvazione delle sub gra-
duatorie delle imprese di pesca che effettuano l'ar-
resto definitivo in attuazione del decreto del 17 lu-
glio 2024 nella GSA 17 e GSA 9 con il sistema di
pesca strascico. (26A03213) Pag. 71

Ministero della giustizia

Pubblicazione del ruolo dei dirigenti di seconda
fascia (26A03214) Pag. 71

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2026,
recante: «Determinazione dei collegi per le elezio-
ni, da parte dei magistrati ordinari, di venti com-
ponenti del Consiglio superiore della magistratu-
ra.». (26A03301) Pag. 71

Provincia autonoma di Trento

Prima individuazione delle aree prioritarie a ri-
schio radon (26A03211). Pag. 72





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 107.

Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, gli articoli 11 e 15;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificato con le decisioni di esecuzione del Consiglio dell'8 dicembre 2023, del 14 maggio 2024, del 18 novembre 2024, del 20 giugno 2025 e del 27 novembre 2025;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante «Miglioramento ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83, recante «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a);

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» e, in particolare, l'articolo 3, comma 1;

Vista la legge 30 dicembre 2021 n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, comma 427;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e, in particolare, l'articolo 7-bis;

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» e, in particolare, l'articolo 9-bis;

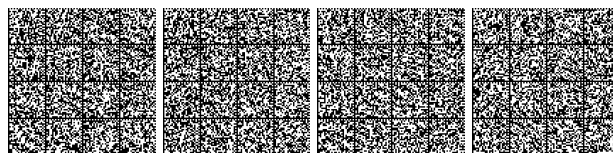
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione»;

Vista la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio dell'8 novembre 2011 relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»;



Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, recante «Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026»;

Visto il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, recante «Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti» e, in particolare, l'articolo 1-bis;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali» e, in particolare, l'articolo 2;

Vista la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante «Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale»;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028» e, in particolare, l'articolo 1, comma 126;

Visto il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione»;

Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2025) 310 final, del 4 giugno 2025, «NextGenerationEU - La strada verso il 2026»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure finalizzate a garantire la continuità e il corretto svolgimento delle procedure di affidamento dei servizi ferroviari intercitty, nonché la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari e il completamento dei collegamenti intermodale Roma-Latina e autostradale Cisterna-Valmontone e opere connesse;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere alla realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione (*decommissioning*) del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire il finanziamento delle attività di politica industriale e

dei progetti infrastrutturali di decarbonizzazione del settore siderurgico, di competenza della società DRI d'Italia S.p.A.;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire la piena realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive in attuazione della misura M1C3, intervento 4.2.5 «Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di offrire le adeguate tutele per la realizzazione di attività infrastrutturali in contesti di emergenza climatica;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la continuità della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per la realizzazione di programmi e interventi infrastrutturali complessi;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare specifiche disposizioni finanziarie urgenti, per il finanziamento delle attività di formazione in materia di intelligenza artificiale e per il differimento dell'applicazione del contributo sulle spedizioni di modico valore;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del lavoro e delle politiche sociali, del turismo, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

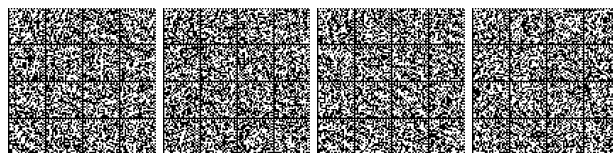
Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

Art. 1.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari e per la realizzazione di investimenti infrastrutturali ferroviari, stradali e autostradali

1. All'articolo 9-bis della legge 5 agosto 2022, n. 118, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia» sono inserite le seguenti: «, entro il 31 dicembre 2026,» e all'ultimo periodo, le parole: «sono suddivisi in lotti» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere suddivisi in uno o più lotti».



2. All'articolo 7-*bis*, comma 4, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, relativo alla proroga del termine per l'adozione dei decreti di esproprio relativi al completamento del collegamento intermodale Roma-Latina e del collegamento autostradale Cisterna-Valmontone, le parole: «3 agosto 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3 agosto 2028» e le parole: «10 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2028».

3. Al fine di consentire la realizzazione delle opere compensative connesse al progetto del nuovo collegamento ferroviario Torino-Lione è autorizzata la spesa complessiva di 50,2 milioni di euro, in ragione di 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 11 milioni di euro per l'anno 2027, di 10 milioni di euro per l'anno 2028, di 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e di 22,8 milioni di euro per l'anno 2030. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 0,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 5 milioni di euro per l'anno 2027 e a 5 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 5 milioni di euro per l'anno 2028, a 6,10 milioni di euro per l'anno 2029 e a 22,8 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per la disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare

1. La realizzazione delle attività di trattamento, condizionamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dalla disattivazione del reattore nucleare «RTS - 1 G. Galilei» della Marina militare è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è autorizzato dal Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa presentazione da parte della società Sogin S.p.A. del relativo piano delle attività comprensivo del cronoprogramma procedurale e di spesa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziare per il finanziamento degli oneri nucleari di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.

Art. 3.

Misure urgenti per la decarbonizzazione dell'industria siderurgica

1. In ragione della sopravvenuta insufficienza delle risorse per la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per finalità di sostegno alla decarbonizzazione dell'industria siderurgica, anche attraverso gli strumenti di agevolazione di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel quadro della normativa UE in materia di aiuti di Stato e fermi gli effetti già scontati sui saldi di finanza pubblica.

Art. 4.

Disposizioni urgenti in materia di investimenti infrastrutturali per il settore turistico

1. Al fine di consentire la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di potenziamento delle strutture ricettive sul piano della riqualificazione energetica, della sostenibilità ambientale e dell'innovazione digitale, all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo all'attuazione del Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo, le parole: «30 giugno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2026».

Art. 5.

Disposizioni urgenti per la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici degli impianti strategici

1. Al fine di garantire, in condizioni di contingente criticità del sistema energetico nazionale, la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, nonché la resilienza funzionale di infrastrutture strategiche, per gli impianti che continuano a operare ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un apposito Commissario straordinario di Governo, scelto tra soggetti di elevata qualificazione ed esperienza nel coordinamento di amministrazioni pubbliche e nella gestione di procedimenti amministrativi complessi o di situazioni emergenziali ovvero tra professori universitari o esperti di comprovata e qualificata esperienza nel settore energetico e nella progettazione, realizzazione o gestione di infrastrutture strategiche. Il Commissario straordinario ha la facoltà di avvalersi del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e di ogni altra amministrazione centrale e territoriale competente, nonché di società a controllo pubblico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. L'incarico del Commissario straordinario è di durata pari a nove mesi dalla data di efficacia del decreto di nomina.



2. Dalla data di efficacia del decreto di nomina, il Commissario straordinario subentra, senza soluzione di continuità, in ogni procedimento amministrativo, comunque denominato, relativo agli impianti di cui al comma 1, già avviato alla medesima data. I procedimenti oggetto di subentro ai sensi del primo periodo confluiscono in un procedimento unico, da concludersi entro il termine di duecento giorni dalla data di subentro. Entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma, il Commissario straordinario rilascia un provvedimento autorizzatorio unico, che tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, degli atti di assenso di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, nonché di ogni altro parere, nulla osta o atto di assenso, comunque denominato, necessario, ivi comprese le valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano fermi i pareri, i nulla osta o gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente già rilasciati alla data di subentro ai sensi del primo periodo, fatti salvi i poteri di revoca, annullamento d'ufficio o riesame nei casi e nei limiti previsti dalla legge. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario straordinario opera con i poteri e secondo le modalità di cui all'articolo 5 del citato decreto-legge n. 50 del 2022, anche in deroga alle disposizioni di legge diverse da quelle penali, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea. Si applica l'articolo 5, commi 1, primo periodo, 4, 9, 10, 11, 11-bis, 12 e 13, del decreto-legge n. 50 del 2022. Fermo il rispetto del termine di durata massima del procedimento unico ai sensi del secondo periodo del presente comma, per le valutazioni ambientali relative agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo non si applica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. Ciascuna amministrazione interessata dal subentro di cui al comma 2 trasmette al Commissario straordinario, entro un termine non superiore a quindici giorni dalla richiesta, ogni documentazione relativa ai procedimenti di competenza e assicura ogni forma di collaborazione necessaria al tempestivo esercizio delle funzioni commissariali.

Art. 6.

Tutele per la realizzazione di opere infrastrutturali in contesti di emergenza climatica

1. Al fine di supportare le attività di realizzazione delle opere infrastrutturali durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026, le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili

richiesti anche dalle imprese di cui all'articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015. Alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l'esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 4,9 milioni di euro per l'anno 2026. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

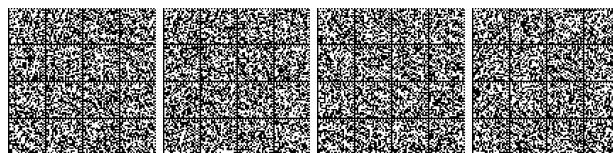
2. Al medesimo fine e per il medesimo periodo di cui al comma 1, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto e a prescindere dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti all'articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell'INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto medesimo. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,3 milioni di euro per l'anno 2026. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al quarto periodo, non accogliendo le domande eccedenti il predetto limite di spesa.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 15,2 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 7.

Programmi e interventi infrastrutturali complessi a cura della società di cui all'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

1. Tenuto conto delle competenze maturate nell'attuazione di programmi complessi, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prosegue, fermo restando quanto previsto dal comma 2, le proprie attività quale soggetto attuatore, centrale di committenza e di committenza ausiliaria, nonché struttura operativa di supporto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e alle società a prevalente partecipazione pubblica, per la realizzazione e gestione di programmi e interventi relativi a opere pubbliche infrastrutturali, di riqualificazione e valorizzazione di siti



anche di interesse storico, artistico ed archeologico, nonché per la realizzazione e gestione di opere, infrastrutture e servizi connessi a grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale. Ai fini di quanto previsto dal presente comma sono adeguati i decreti attuativi delle disposizioni richiamate al suddetto comma e lo statuto della società di cui al primo periodo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, la società costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021 destina, per il triennio 2026-2028, alle proprie esigenze di funzionamento una quota complessiva pari a 14 milioni di euro delle risorse disponibili iscritte nel proprio bilancio. Alla compensazione dei relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, nella misura di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/1265 DEL CONSIGLIO DEL 29 APRILE 2024

Art. 8.

Ambito di applicazione del sistema di contabilità economico patrimoniale unico

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le amministrazioni pubbliche di cui alla fase pilota di cui alla *Milestone* M1C1-118 della riforma 1.15 «Riforma delle norme di contabilità pubblica» del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, adottano, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 12, entro l'esercizio finanziario di competenza 2030 e a decorrere dal medesimo, il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, per la predisposizione della relativa rendicontazione della gestione.

2. Per le amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al comma 1 come individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è definito un regime di contabilità economico patrimoniale semplificato, in coerenza con il quadro di principi e regole del sistema contabile economico-patrimoniale di cui all'articolo 9. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il regime contabile semplificato di cui al primo periodo, i tempi di adozione dello stesso e le modalità attuative del presente comma. Restano fermi gli obblighi di trasmissione delle informazioni contabili necessarie alla defi-

nizione delle grandezze di finanza pubblica previste dai regolamenti europei e dall'ordinamento nazionale.

3. Gli organi costituzionali e a rilevanza costituzionale definiscono le modalità e i tempi per l'adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico di cui al presente articolo compatibilmente con la sfera di autonomia loro costituzionalmente riconosciuta.

4. Le amministrazioni che già adottano la sola contabilità economico patrimoniale anche a fini autorizzatori adeguano la struttura e il contenuto del bilancio di previsione o budget alle regole e ai principi del sistema contabile economico patrimoniale unico e includono nel bilancio di esercizio il raffronto tra importi consuntivi e preventivi. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 1 e di cui al presente comma previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire l'omogeneità dell'intero comparto di riferimento.

Art. 9.

Quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico

1. Il quadro di principi e regole del sistema contabile economico patrimoniale unico comprende il quadro concettuale, gli *standard* contabili ITAS e il piano dei conti unico multidimensionale, come definiti dalla Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233, nell'ambito delle attività di cui alla *Milestone* M1C1-108 della riforma 1.15 del PNRR.

2. I principi e le regole contabili di cui al presente articolo e le successive modifiche e aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Struttura di *governance* di cui all'articolo 9, comma 14, del citato decreto-legge n. 152 del 2021, almeno nell'esercizio finanziario precedente alla loro applicazione ai fini della rendicontazione contabile. I decreti di cui al presente comma possono regolare anche i profili di cui all'articolo 8, comma 4.

3. Al fine di assicurare una maggiore rappresentatività dei soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di attuazione della riforma 1.15 del PNRR e di adeguare la Struttura di *governance* alle esigenze operative e funzionali richieste nella fase di transizione e di adozione, a regime, del nuovo sistema contabile unico, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede alla ridefinizione della stessa.

4. In ragione della specificità delle attività istituzionali svolte, al fine di dare adeguata rappresentazione a poste economiche o patrimoniali di particolare rilevanza per la singola amministrazione o per le amministrazioni appartenenti a un medesimo comparto, i decreti di cui al comma 2 possono prevedere voci di ulteriore dettaglio rispetto a quelle incluse nel piano dei conti e negli schemi di rendicontazione economico patrimoniale di cui al comma 1, ferma restando la necessaria univocità di rac-



cordo delle medesime voci. I decreti di cui al primo periodo sono adottati sentiti i Ministri di riferimento e, per le amministrazioni territoriali e i loro organismi ed enti strumentali soggetti alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'articolo 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 i decreti di cui al primo periodo sono adottati di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10.

Adempimenti propedeutici all'adozione del quadro di principi e regole del sistema di contabilità economico patrimoniale unico

1. Al fine di adottare il quadro di principi e regole contabili di cui all'articolo 9, secondo le tempistiche indicate all'articolo 8, le amministrazioni di cui al medesimo articolo 8:

a) adeguano, laddove necessario, gli inventari delle immobilizzazioni materiali e immateriali, delle partecipazioni e delle rimanenze di magazzino, ed effettuano una ricognizione completa delle partite creditorie e debitorie secondo i principi e le regole di cui all'articolo 9;

b) individuano, nell'ambito della propria organizzazione, una struttura responsabile del coordinamento e della gestione delle attività di contabilità economico patrimoniale e degli inventari;

c) adeguano, assicurando il rispetto del principio dell'unicità di imputazione, i propri sistemi informativi e gestionali ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 19 settembre 2025.

Art. 11.

Contenuti del programma di formazione

1. Nell'ambito del programma di formazione, di cui alla *Milestone* M1C1-118, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), volto a rafforzare le competenze contabili, gestionali e informatiche per la transizione al sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8 definiscono un piano formativo, almeno triennale, basato, prioritariamente, sull'offerta formativa erogata dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA) o certificata dalla stessa ai sensi dell'articolo 4, commi 6 e 7, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

2. Il corso multimediale sul quadro concettuale e sugli *standard* contabili disponibile sul portale di formazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato costituisce parte integrante del piano formativo di cui al comma 1.

Art. 12.

Disciplina della sperimentazione del sistema contabile economico patrimoniale

1. Ferme restando le scadenze di cui all'articolo 8, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario antecedente a quello di adozione del sistema contabile economico patrimoniale unico, le amministrazioni di cui all'articolo 8, comma 1, elaborano, in via sperimentale, gli schemi di bilancio secondo le modalità disciplinate dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 2025, ai fini della loro trasmissione, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Ai fini delle elaborazioni degli schemi di bilancio di cui al comma 1, i modelli di raccordo adottati con la determina di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2024 sono aggiornati sulla base degli esiti della sperimentazione e pubblicati nella sezione dedicata del sito *internet* istituzionale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, adottati di concerto con i Ministri di riferimento, per le amministrazioni di cui all'articolo 8 che, in base alla normativa vigente, adottano un medesimo quadro di principi e regole contabili, possono essere definiti programmi di sperimentazione specifici per la produzione di schemi di bilancio secondo il sistema unico di contabilità economico patrimoniale. I programmi di sperimentazione di cui al primo periodo possono essere rivolti anche a un sottoinsieme di enti rappresentativi del comparto di riferimento. In ogni caso, gli enti esclusi dal programma di sperimentazione di cui al presente comma restano assoggettati agli obblighi di cui al comma 1.

4. Per gli enti territoriali e i loro enti strumentali di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, i decreti di cui al comma 3 sono adottati, entro il 30 giugno 2027, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, e individuano:

a) gli enti sperimentatori individuati in modo da tenere conto della collocazione geografica e della dimensione demografica;

b) la disciplina e le modalità di svolgimento della sperimentazione da adottare anche in deroga al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché l'adeguamento degli allegati di cui al citato decreto legislativo n. 118 del 2011, tenuto conto delle specificità degli enti territoriali e dei loro enti strumentali;

c) le modalità semplificate di redazione dello stato patrimoniale per gli enti di piccole dimensioni che non hanno adottato la contabilità economico patrimoniale di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011.



Art. 13.

Stime trimestrali sul saldo delle amministrazioni pubbliche

1. A decorrere dal 1° gennaio 2027, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a produrre, con cadenza trimestrale e secondo le modalità e gli *standard* previsti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, le stime relative al livello di accreditamento o indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche disaggregate per sottosettore.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione da parte di Eurostat dei dati trimestrali sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche, l'ISTAT trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le stime di cui al comma 1, per la successiva pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del suddetto Ministero.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI

Art. 14.

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di intelligenza artificiale

1. All'articolo 24 della legge 23 settembre 2025, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. Per l'adozione delle misure relative all'attuazione del criterio di cui al comma 2, lettera e), può provvedersi nel limite complessivo di 100 milioni di euro a valere sulle risorse del programma nazionale "PN scuola 2021 - 2027"»;

b) al comma 6, le parole: «Dall'attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto al comma 5-bis, dall'attuazione del presente articolo».

Art. 15.

Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199

1. All'articolo 5 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, le parole: «1° luglio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2026».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 61,2 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 22 giugno 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZI, *Ministro del turismo*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00132



DECRETO-LEGGE 26 giugno 2026, n. 108.**Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il regolamento (UE) 2025/1208 del Consiglio, del 12 giugno 2025, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 7, comma 4;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'articolo 20;

Vista la legge 31 agosto 2022, n. 140, recante «Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;

Visto il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport»;

Visto il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli da 59 a 64;

Considerata, l'eccezionale rilevanza della manifestazione sportiva costituita dal Campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e la necessità di assicurare, in tempi compatibili con le scadenze imposte dalla UEFA, la realizzazione e il completamento delle opere necessarie al relativo svolgimento, considerate di interesse strategico nazionale;

Considerata la rilevanza internazionale della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027», iniziata con l'avvio della prima regata di avvicinamento, tenutasi a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2026, che richiede l'adozione di ulteriori misure urgenti volte a garantire l'efficace organizzazione e il pieno svolgimento dell'evento e l'assolvimento delle obbligazioni contrattualmente assunte con gli organismi sportivi internazionali di riferimento;

Rilevata la necessità e l'urgenza di supportare lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, che si svolgeranno dal 21 agosto al 3 settembre 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla realizzazione delle grandi manifestazioni sopra individuate e, in particolare, di svolgere le attività e le azioni preordinate al puntuale rispetto degli impegni assunti e a garantirne lo svolgimento;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di supportare e garantire il pieno e corretto funzionamento degli organismi sportivi e degli altri enti che ne vigilano l'operato, con particolare riferimento al sostegno al movimento calcistico professionistico femminile, alla semplificazione degli strumenti ordinamentali a supporto degli organismi di governo e rappresentanza delle discipline sportive, in ragione della relativa dimensione sociale e non lucrativa, nonché di assicurare, anche sotto il profilo delle risorse economiche, la piena attuazione delle politiche pubbliche per il sostegno alla pratica sportiva, alle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici e alla genitorialità;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di apportare modificazioni all'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che istituisce e disciplina la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, anche al fine di allineare la copertura economica all'anno 2026, in considerazione dell'imminente adozione delle relative delibere, nonché di dettare disposizioni necessarie ad assicurare il migliore funzionamento e l'organizzazione della medesima Commissione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'immediato riordino della disciplina relativa all'Unione italiana tiro a segno, al fine di chiarire e se-



parare la disciplina organizzativa e amministrativa delle funzioni pubblicistiche e di quelle più propriamente riferite all'attività sportiva, con diversi profili di responsabilità e garantendo comunque l'autonomia del movimento sportivo;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire e assicurare il concorso del Servizio nazionale di protezione civile per l'organizzazione e la gestione di eventi eccezionali e di particolare rilievo e partecipazione, quali le celebrazioni dell'Anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, nonché la visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma il 4 luglio 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di dettare disposizioni volte a garantire l'ordinato rilascio della carta di identità elettronica, assicurando nelle more, senza soluzione di continuità, l'efficacia del documento di identità per l'accesso ai servizi pubblici e privati erogati ai cittadini;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per lo sport e i giovani, della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI SPORTIVI E IN MATERIA DI IMPIANTISTICA SPORTIVA

Art. 1.

Disposizioni urgenti per garantire le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA EURO 2032»

1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: «privati promotori» sono sostituite dalle seguenti: «proponenti» e, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso in cui i soggetti proponenti di cui al primo periodo siano amministrazioni pubbliche, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

2) al dodicesimo periodo, la parola: «comunale» è soppressa e le parole: «sub-commissario il sindaco del comune interessato» sono sostituite dalle seguenti: «sub-

commissari il sindaco del comune e il presidente della regione interessati»;

3) al diciassettesimo periodo le parole: «All'atto del» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di»;

4) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per la durata della struttura commissariale, nell'ambito del contingente massimo di cui al presente comma, in luogo di un corrispondente numero di unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Commissario straordinario può avvalersi di un magistrato amministrativo o contabile, da collocarsi in posizione di fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico del Commissario straordinario, ovvero di consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, fino al numero massimo di tre, a cui può essere attribuito un compenso fino all'importo massimo annuo di euro 50.000, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. All'atto del collocamento fuori ruolo del magistrato amministrativo o contabile è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria di appartenenza, un numero di posti equivalente sotto il profilo finanziario. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di limiti retributivi e omnicomprensività di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Con ordinanza del Commissario straordinario, previo accordo con la società concedente, può essere altresì autorizzato il distacco presso la struttura commissariale, di durata annuale rinnovabile, di massimo cinque dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, con i relativi oneri a carico di quest'ultime, ivi inclusi quelli relativi al trattamento accessorio e ai buoni pasto.»;

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le dotazioni di cui al primo periodo sono destinate anche alle spese di funzionamento della struttura commissariale, all'acquisto o al noleggio di beni e servizi necessari all'operatività della struttura, alla retribuzione di lavoro straordinario e al rimborso delle spese di missione del personale, anche esterno alla struttura commissariale, di cui può avvalersi il Commissario straordinario.».

2. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nella misura di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali, di quell'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.

Disposizioni urgenti per lo svolgimento della XX^a edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

1. Per le finalità di cui all'articolo 9, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di 15 milioni di euro per l'an-



no 2026, di cui 6,5 milioni di euro destinati alla realizzazione, nel territorio del comune di Taranto, di interventi qualificabili come opere connesse o di contesto ai sensi delle lettere *b)* o *c)* del medesimo articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, da concludersi entro il 31 dicembre 2026.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del 2022, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 9 provvede con propria ordinanza, sentito il sindaco del comune di Taranto, all'individuazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1, nonché alla definizione, in coerenza con il termine del 31 dicembre 2026 previsto dal medesimo comma 1, del relativo cronoprogramma procedurale, suddiviso in obiettivi iniziali, intermedi e finali, del cronoprogramma finanziario, delle modalità di attuazione, delle modalità di monitoraggio delle opere e delle modalità di revoca del finanziamento, in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale delle opere. L'ordinanza di cui al primo periodo è trasmessa dal Commissario straordinario al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. L'insosservanza del termine del 31 dicembre 2026 per la realizzazione delle opere connesse o di contesto di cui al comma 1 e il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 2 determina la revoca del finanziamento e il corrispondente aumento delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027. A tal fine, il Commissario straordinario di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle eventuali risorse già trasferite sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario ai fini della successiva riassegnazione al pertinente capitolo del bilancio dello Stato.

Art. 3.

Disposizioni urgenti connesse all'organizzazione della trentottesima edizione della «America's Cup- Napoli 2027»

1. All'articolo 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono aggiunti infine i seguenti commi:

«6-ter. L'assegnazione e l'uso temporaneo delle frequenze necessarie per lo svolgimento degli eventi competitivi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», sono rilasciate a titolo gratuito al soggetto destinatario del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo di frequenze, ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato n. 25 e dell'articolo 2, comma 4, dell'allegato 12, annessi al codice delle comunicazioni

elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le richieste e il rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

6-quater. Per le attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo delle frequenze radioelettriche, da svolgere, sia in via preventiva che nel corso della manifestazione sulle aree interessate dagli eventi connessi alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027», è autorizzata la spesa di euro 384.991 per l'anno 2026 e di euro 692.384 per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy. Per l'acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessari allo svolgimento delle attività di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2026 e di 200.000 euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

6-quinquies. La disposizione di cui all'articolo 38-bis2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica, anche in assenza di reciprocità, anche ai soggetti che esercitano attività d'impresa, arte o professione, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato e stabiliti in Paesi terzi, limitatamente all'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi effettuati nel territorio nazionale, necessari per la realizzazione di cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente inerenti alla trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027». Ai rimborsi presentati ai sensi del primo periodo si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38-ter, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.»

2. All'articolo 8 del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4-novies:

1) le parole: «nel 2026», ovunque ricorrono, sono soppresse;

2) dopo le parole «a condizione che tali attività» sono inserite le seguenti: «, in relazione alle quali è tenuta un'apposita contabilità separata.»;

b) al comma 4-decies:

1) al secondo periodo, le parole: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e dopo le parole: «negli anni 2026 e 2027» sono inserite le



seguenti: «dai soggetti già fiscalmente residenti nel territorio dello Stato nonché»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,» e le parole: «dall'articolo 24-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24-bis e 24-ter».

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera b), numero 1), valutati in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 4.

Misure per le assunzioni connesse alla trentottesima edizione della «America's Cup - Napoli 2027»

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai rapporti di lavoro instaurati per le esigenze dell'organizzazione, della preparazione, dello svolgimento e della definizione delle attività conclusive dell'evento, fino alla conclusione delle relative attività e comunque non oltre il 31 dicembre 2027 da parte del soggetto organizzatore e delle squadre partecipanti all'evento.

2. Le esigenze connesse all'evento costituiscono ragione oggettiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che giustifica l'apposizione del termine, la sua durata, le proroghe e i rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati dai soggetti di cui al comma 1, anche in deroga ai limiti di durata complessiva di cui al medesimo articolo 19, al regime delle proroghe e dei rinnovi di cui all'articolo 21 e ai limiti quantitativi di cui agli articoli 23 e 31 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015. Il medesimo regime si applica alla somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell'evento.

3. La durata complessiva del rapporto a tempo determinato con il medesimo lavoratore non può eccedere ventiquattro mesi e, in ogni caso, il termine di cui al comma 1. Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a sei. In caso di superamento dei limiti di cui al presente comma si applicano le conseguenze previste dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

4. Per i lavoratori sportivi ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, impiegati dai soggetti di cui al comma 1, resta ferma la disciplina del medesimo decreto, ivi compreso il regime del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 26, ove più favorevole. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano al restante personale.

5. La cessazione dei contratti a tempo determinato di cui al comma 2 per scadenza del termine connesso all'evento non costituisce licenziamento e non è soggetta alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 224 a 238, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, né a quelle in materia di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

6. Ai soli fini del computo della quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non

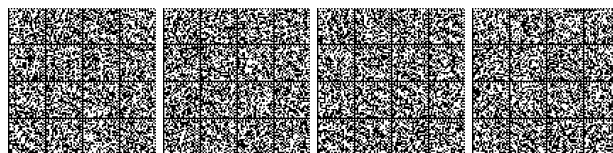
si computano i lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del comma 2 per le esigenze dell'evento, per la parte eccedente le esclusioni già previste dall'articolo 4 della medesima legge. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva eventualmente già maturate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1, in relazione ai lavoratori assunti per le esigenze relative all'evento, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 in materia di aiuti *de minimis*. Con il decreto di cui al comma 9, sono individuati la misura e le modalità di applicazione dell'esonero, fatti salvi gli obblighi di recupero delle somme illegittimamente corrisposte, ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'ultimo periodo del presente comma. L'esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il regime contributivo dei lavoratori sportivi, e decade in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o di accertata insussistenza dei presupposti. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero è riconosciuto nel limite di spesa di 600.000 euro per l'anno 2026 e di 1.800.000 euro per l'anno 2027.

8. Restano in ogni caso ferme le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché le condizioni di lavoro e di occupazione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, applicabili ai lavoratori distaccati.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, ivi comprese l'individuazione puntuale dei soggetti beneficiari, nonché le modalità di fruizione e di monitoraggio del limite di spesa di cui al comma 7.

10. Agli oneri derivanti dal comma 7, rispettivamente pari a 600.000 euro per l'anno 2026 e a 1.800.000 euro per l'anno 2027 e valutati in 300.000 euro per l'anno 2029, si provvede, quanto a 200.000 euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7, nonché quanto a 600.000 euro per l'anno 2026, a 1.600.000 euro per l'anno 2027 e a 300.000 euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il fondo di cui al primo periodo è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2028 mediante utilizzo delle corrispondenti maggiori entrate di cui al suddetto comma 7.



Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI SPORTIVI E ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Art. 5.

Modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in relazione alla Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche

1. All'articolo 13-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, ad inquadrare nei propri ruoli il personale non dirigenziale, in comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 e in deroga ai requisiti soggettivi ivi previsti. In ogni caso, per il personale non già appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione, l'inquadramento può avvenire solo all'esito di specifici concorsi pubblici con valorizzazione delle esperienze professionali pregresse. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.»;

b) al comma 11, lettera a), le parole: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali;» sono sostituite dalle seguenti: «destinati alle stesse federazioni sportive nazionali. All'esito della determinazione annuale, tale quota è direttamente corrisposta alla Commissione dalla società Sport e salute S.p.A.»;

c) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: «La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e sull'ordinamento dell'avvocatura dello stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.».

Art. 6.

Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e per lo sviluppo dei centri federali territoriali» e «della Federazione italiana giuoco calcio», sono soppresse;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «alla Federazione italiana giuoco calcio» sono sostituite dalle seguenti: «al soggetto che organizza il campionato professionistico di Serie A femminile».

Art. 7.

Disposizioni urgenti per il sostegno alla pratica sportiva

1. L'articolo 1, comma 270, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituito dal seguente:

«270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, il «Fondo Dote per la famiglia», con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2025, e di 2 milioni di euro per l'anno 2027, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271. ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, i commi 225 e 226 sono abrogati.

Art. 8.

Disposizioni urgenti per il riordino dell'Unione Italiana Tiro a Segno

1. Al fine di riordinare l'assetto ordinamentale dell'Unione italiana tiro a segno e di assicurare la separazione tra le funzioni istituzionali e quelle sportive, ferma restando l'unitarietà soggettiva dell'ente e la natura giuridica di ente pubblico di natura associativa, il presente articolo disciplina gli elementi essenziali dell'organizzazione, delle competenze, della gestione e dei controlli dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di sport, disciplina il funzionamento interno e i profili procedurali dell'ente in conformità alle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) separazione delle funzioni, delle responsabilità, della gestione, della contabilità tra l'attività istituzionale, relativa all'istruzione, all'addestramento al tiro con arma da fuoco o ad aria compressa e al rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, e l'attività sportiva, relativa all'organizzazione, alla promozione e alla preparazione degli atleti;

b) previsione dell'Istituzione sportiva, quale organismo strumentale dell'Unione italiana tiro a segno per l'esercizio delle attività sportive, dotata di autonomia



patrimoniale e gestionale, la cui gestione è conforme ai principi contabili generali adottati dall'Unione italiana tiro a segno di efficacia, efficienza ed economicità, della quale utilizza il medesimo sistema contabile, nel rispetto dell'equilibrio economico e dell'obbligo del pareggio finanziario, tenendo conto anche dei contributi destinati all'attività olimpica e di alto livello. Nell'esercizio delle attività sportive, l'Istituzione sportiva opera secondo le norme di diritto privato;

c) individuazione dei seguenti soggetti:

1) l'Unione italiana tiro a segno, quale ente pubblico di natura associativa;

2) l'Istituzione sportiva, di cui alla lettera b);

3) le sezioni di tiro a segno nazionale, riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno;

4) gli enti o organismi federati, riconosciuti per lo svolgimento delle attività addestrative e certificative previste dalla legge;

5) gli organismi sportivi affiliati, ammessi ai soli fini dell'ordinamento sportivo;

d) previsione del consiglio generale, quale organo di amministrazione dell'Unione italiana tiro a segno, che dura in carica quattro anni e, comunque, sino alla cessazione, per qualunque causa, del mandato del presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, composto da:

1) il presidente nazionale, che lo presiede e il cui voto prevale in caso di parità;

2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa e un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un rappresentante designato dagli Ispettori UITIS tra gli Ispettori nazionali delle sezioni del tiro a segno nazionale, con le procedure previste dallo statuto;

4) due rappresentanti degli enti o organismi eventualmente federati all'Unione italiana tiro a segno per le finalità addestrative designati dai medesimi enti o organismi, con le procedure previste dallo statuto;

e) riconfigurazione del collegio dei revisori dei conti, che esercita le proprie funzioni anche nei confronti dell'Istituzione sportiva, nominato con decreto del Ministro della difesa e composto da tre revisori effettivi e due supplenti, dei quali:

1) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

2) un revisore effettivo e un revisore supplente designati dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

3) un revisore effettivo designato dal Comitato olimpico nazionale italiano;

f) previsione di un comitato tecnico di vigilanza sulle sezioni di tiro a segno nazionale, il cui presidente è designato dal consiglio generale, articolato in due sezioni con competenze per le attività di:

1) controllo sulla attività di verifica da parte di soggetti autorizzati dalla legge delle infrastrutture, impianti, campi di tiro e rilascio delle agibilità, composta da tre rappresentanti designati dal Ministro della difesa e tre rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale, tutti di comprovata espe-

rienza professionale in balistica e nelle attività sportive dell'Unione italiana tiro a segno;

2) gestione amministrativa, contabile e patrimoniale, composta da esperti iscritti nel Registro dei revisori legali, dei quali:

2.1) un rappresentante designato dall'Autorità politica delegata in materia di sport;

2.2) un rappresentante designato dal Ministro della difesa;

2.3) due rappresentanti dell'Unione italiana tiro a segno, designati dal consiglio generale;

g) previsione di un organo assembleare di livello nazionale composto dai rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nell'ambito di ciascuna associazione sportiva dilettantistica e società sportiva dilettantistica affiliata e dai rappresentanti dei gruppi sportivi militari e dei gruppi sportivi dei corpi dello Stato che hanno sottoscritto apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano, ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e che ogni quadriennio olimpico elegge i membri del consiglio sportivo secondo quanto previsto dai principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano;

h) previsione, nell'ambito dell'Istituzione sportiva di cui alla lettera b), del consiglio sportivo, quale organo di indirizzo della politica sportiva, le cui ipotesi di decadenza sono disciplinate conformemente a quanto previsto dai principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano, composto da:

1) un presidente, eletto dall'organo assembleare, che lo presiede e ha la rappresentanza sportiva dell'Unione italiana tiro a segno presso la federazione internazionale di riferimento, il Comitato olimpico nazionale italiano e il Comitato italiano paralimpico;

2) due rappresentanti degli atleti, assicurando la parità di genere;

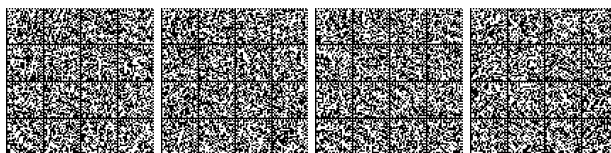
3) un rappresentante dei tecnici;

4) sette rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche affiliate, assicurando la parità di genere;

i) previsione che la decadenza, per qualsiasi causa, del presidente dell'Unione italiana tiro a segno e del consiglio generale non si estende al consiglio sportivo e viceversa;

l) requisiti, compiti e funzioni dell'Ispettore UITIS di cui al comma 5, preposto alla organizzazione e gestione delle operazioni di addestramento;

m) definizione delle modalità di svolgimento delle attività addestrative, del rilascio delle certificazioni previste dalla legge e delle competenze dell'Unione italiana tiro a segno in materia di costituzione, riconoscimento, organizzazione, distribuzione territoriale e funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e delle relative delegazioni territoriali;



n) attribuzione all'Unione italiana tiro a segno dei compiti di direzione, coordinamento e vigilanza nei confronti delle sezioni di tiro a segno nazionale, degli enti o organismi federati e degli organismi sportivi affiliati, ferma restando l'attività di indirizzo in materia sportiva, esercitata dal consiglio sportivo nei limiti delle risorse assegnate;

o) previsione di un fondo interno destinato alla costruzione e al mantenimento in efficienza dei poligoni, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, alimentato con risorse dell'Unione italiana tiro a segno;

p) definizione delle modalità di gestione e di utilizzo dei beni di proprietà dell'Unione italiana tiro a segno e dei beni demaniali in uso, in conformità a quanto previsto al comma 3;

q) disciplina della costituzione, dell'organizzazione, dei compiti e delle modalità di funzionamento delle strutture periferiche sportive, nonché degli organi di giustizia sportiva, secondo i principi generali stabiliti dall'Istituzione sportiva;

r) definizione delle categorie di iscritti, tesserati, affiliati, requisiti e modalità di iscrizione e affiliazione, norme comportamentali, riconoscimenti, infrazioni e sanzioni disciplinari, nonché modalità di riconoscimento delle sezioni di tiro a segno nazionale e degli enti o organismi federati, secondo i principi generali stabiliti dal consiglio generale e dall'Istituzione sportiva;

s) definizione dei simboli dell'Unione italiana tiro a segno e delle sezioni di tiro a segno nazionale;

t) modalità di adozione dei regolamenti interni attuativi.

2. Il presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell'ente, esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, promuovendo, dirigendo e coordinando le attività dell'Unione italiana tiro a segno. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata di quattro anni, rinnovabile per non più di due volte. I componenti degli altri organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lettera d), durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

3. I beni appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già dati in uso gratuito alle sezioni di tiro a segno nazionale, sono concessi in uso a titolo gratuito all'Unione italiana tiro a segno, che li destina alle finalità istituzionali e sportive previste dalla legge.

4. L'Unione italiana tiro a segno, sulla base di direttive tecniche adottate previo parere obbligatorio e vincolante della competente sezione del comitato tecnico di vigilanza, provvede al controllo tecnico dell'esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione, la sistemazione e la manutenzione dei poligoni di tiro, degli impianti di tiro e dei campi di tiro, nonché al rilascio delle agibilità, compresi i locali per la custodia di armi e munizioni presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale. L'Unione italiana tiro a segno provvede all'ammodernamento degli impianti e dei campi di tiro e ne assicura la gestione

in forma centralizzata. Può altresì affidarne, nel rispetto della disciplina vigente e mediante procedure ad evidenza pubblica, la gestione o l'utilizzazione a enti o organismi terzi. L'Unione italiana tiro a segno provvede alle spese connesse allo svolgimento dei compiti e delle attività d'istituto, nonché alle proprie spese di funzionamento, a valere sulle risorse derivanti dalle entrate di cui al comma 12 e nei limiti delle medesime.

5. Presso ciascuna sede della sezione del tiro a segno nazionale opera un ispettore UITTS, nominato dalle medesime all'esito di una procedura comparativa di verifica dei requisiti, salvo che l'Ente o l'Organismo in ragione del numero degli iscritti e delle conseguenti esigenze di controllo non chieda la nomina di più ispettori. L'Ispettore UITTS svolge la propria attività in maniera autonoma, esclusiva e continuativa e non può essere nominato in più di una sezione del tiro a segno nazionale. La violazione del divieto di cui al primo e al secondo periodo comporta la sospensione dell'autorizzazione UITTS all'esercizio delle attività. L'Ispettore UITTS deve essere presente a tutte le operazioni di addestramento e deve certificare personalmente tutte le fasi che costituiscono le attività finalizzate al rilascio delle abilitazioni e non può delegare ad altri le proprie mansioni, nemmeno per periodi di tempo limitati, salvo che non sia espressamente autorizzato dalla UITTS per i motivi previsti dallo statuto. L'Ispettore deve superare annualmente uno specifico corso di addestramento organizzato dalla UITTS. All'Ispettore UITTS spetta un compenso fino a un massimo di 36.000 euro annui al lordo degli oneri assistenziali e previdenziali. All'attuazione del presente comma, si provvede nei limiti delle risorse appositamente previste dai bilanci delle sezioni del tiro a segno nazionale.

6. L'Unione italiana tiro a segno riconosce come soggetti federati gli enti o organismi volontariamente aderenti che intendono promuovere e favorire le attività addestrative con armi da fuoco o ad aria compressa, nei termini stabiliti dallo statuto. Gli enti o organismi federati, ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge, devono possedere requisiti di affidabilità organizzativa, idoneità tecnica, professionalità, continuità operativa e sicurezza, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Lo statuto e i regolamenti attuativi disciplinano il numero e la distribuzione territoriale delle sezioni e delle delegazioni, nonché i requisiti economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli previsti dal secondo periodo. In ogni comune con popolazione inferiore a 500.000 abitanti può essere riconosciuta una sola sezione del tiro a segno nazionale, salva l'istituzione di delegazioni comunali dotate di propria autonomia gestionale in base allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Le sezioni di tiro a segno nazionale hanno natura giuridica di diritto privato, sono riconosciute dall'Unione italiana tiro a segno e svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dallo statuto e dai regolamenti attuativi dell'Unione italiana tiro a segno. Sono iscritte nel



Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. In particolare, le sezioni di tiro a segno nazionale:

a) provvedono all'addestramento di coloro che hanno l'obbligo per legge di iscriversi a una sezione di tiro a segno nazionale;

b) curano lo svolgimento dello sport del tiro a segno e la preparazione tecnica dei tesserati, nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive in regime di affiliazione;

c) svolgono attività promozionale e di divulgazione del tiro a segno, anche mediante attività ludiche propeedeutiche all'uso delle armi.

8. Nelle sezioni di tiro a segno nazionale che partecipano anche all'attività sportiva dell'Unione italiana tiro a segno, il voto interno ai fini della rappresentanza assembleare sportiva è espresso dal presidente dell'organismo sportivo cui è affidata la gestione della sezione di tiro a segno nazionale, nonché dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici, eletti o individuati secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Unione italiana tiro a segno.

9. Possono affiliarsi, ai fini sportivi, all'Unione italiana tiro a segno, secondo le modalità stabilite dallo statuto, gli organismi sportivi che abbiano la disponibilità di un impianto o di un campo di tiro ovvero ne utilizzino uno in base a titolo legittimo, purché costituiti con atto costitutivo e statuto conformi allo statuto dell'Unione italiana tiro a segno, ai principi fondamentali del Comitato olimpico nazionale italiano e alle ulteriori disposizioni dell'ordinamento sportivo vigente. Gli organismi sportivi affiliati partecipano esclusivamente all'ordinamento sportivo dell'Unione italiana tiro a segno e, ove non siano anche riconosciuti quali sezioni di tiro a segno nazionale o enti o organismi federati, non possono svolgere le attività addestrative o certificative riservate dalla legge.

10. Le funzioni di pubblica sicurezza connesse all'uso delle armi sono esercitate dagli ufficiali e dagli agenti di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 110 del 1975.

11. Le entrate delle sezioni di tiro a segno nazionale sono costituite da:

a) il 75 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) proventi dell'attività sportiva e ludico-amatoriale;

c) contributi corrisposti da enti pubblici e privati, nonché donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata con le modalità stabilite nello statuto dell'Unione italiana tiro a segno;

d) corrispettivi per l'attività didattica, per i servizi resi, nonché per l'eventuale attività di promozione pubblicitaria;

e) ulteriori entrate riferibili alla gestione della sezione.

12. L'Unione italiana tiro a segno adotta un sistema contabile unitario, articolato in due ambiti gestionali distinti, rispettivamente riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva, con separata eviden-

za delle entrate, delle spese, dei costi, dei ricavi e dei risultati di gestione. L'Unione italiana tiro a segno redige distinti documenti contabili preventivi e consuntivi, rispettivamente, riferiti all'area istituzionale dell'ente e all'Istituzione sportiva. Il bilancio preventivo e quello consuntivo dell'Istituzione sportiva costituiscono specifiche sezioni da allegare ai corrispondenti documenti contabili dell'Unione italiana tiro a segno. Le entrate dell'Unione italiana tiro a segno sono così costituite:

a) per l'area istituzionale dell'ente, da:

1) la quota annua per l'iscrizione obbligatoria prevista dall'articolo 251, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

2) le quote federative;

3) i proventi dei corsi di formazione dei direttori di tiro e degli Ispettori UITIS;

4) i corrispettivi relativi alle verifiche tecniche e agli ulteriori servizi addestrativi e di vigilanza;

5) eventuali contributi privati e pubblici, con esclusione dei finanziamenti a carico del bilancio dello Stato;

6) donazioni, liberalità, lasciti, sponsorizzazioni, corrispettivi per eventuali attività rese, entrate eventuali e diverse, nonché rendite patrimoniali;

7) il 25 per cento dei proventi dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e dei corsi per il maneggio delle armi;

b) per l'Istituzione sportiva, da:

1) le quote di tesseramento e i contributi relativi all'attività sportiva;

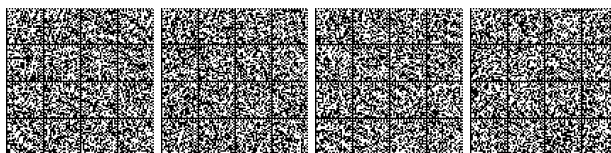
2) i contributi della società Sport e salute S.p.A. nonché eventuali contributi del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico;

3) i proventi dei corsi di formazione sportiva.

13. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria dell'Unione italiana tiro a segno, la tenuta delle scritture e la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinate dal regolamento di amministrazione e contabilità, ispirato ai principi civilistici, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

14. Al presidente nazionale dell'Unione italiana tiro a segno è attribuita, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, un'indennità di carica determinata nel provvedimento di nomina. Ai componenti degli organi dell'ente non è attribuita l'indennità di carica e può essere attribuito un gettone di presenza nei limiti e secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal regolamento interno. Tutte le cariche degli organi dell'Istituzione sportiva sia centrali che periferiche sono svolte a titolo gratuito.

15. I beni mobili e immobili destinati al funzionamento delle sezioni di tiro a segno nazionale e allo svolgimento delle relative attività addestrative e sportive restano nella disponibilità dell'Unione italiana tiro a segno, che ne disciplina l'utilizzo, l'amministrazione, la conservazione e la destinazione secondo quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal regolamento di amministrazione e contabilità



e dagli atti di affidamento della gestione delle sezioni. I soggetti affidatari della gestione delle sezioni utilizzano tali beni esclusivamente per le finalità previste dalla legge, dallo statuto e dagli atti di affidamento, senza che ciò comporti acquisto di diritti dominicali o di disponibilità autonoma incompatibili con le attribuzioni dell'Unione italiana tiro a segno.

16. Gli articoli 60, 61, 62, 63 e 64 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.

17. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. La vigilanza sull'ente di cui al comma 1, lettera e) è finalizzata alla verifica dei documenti contabili preventivi e consuntivi e del rendiconto generale, redatti esclusivamente per la parte relativa alle funzioni istituzionali dell'ente.»;

b) all'articolo 250:

1) al comma 2, le parole: «è affidata alla vigilanza del Ministero della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «è affidata alla vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, che adotta le direttive tecniche per la concessione e il mantenimento dell'agibilità al tiro relative agli impianti e ai campi di tiro e ai locali per la custodia di armi e munizioni presenti presso i poligoni delle sezioni di tiro a segno nazionale»;

2) al comma 3, le parole: «sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «sono dati in uso, a titolo gratuito, all'Unione italiana tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato, che ne disciplina l'utilizzazione secondo la legge, il proprio statuto e le direttive emanate per i profili di sicurezza, agibilità e addestramento al tiro»;

c) all'articolo 251:

1) al comma 2, dopo le parole: «presso le forze armate dello Stato» sono aggiunte le seguenti: «e i Corpi armati dello Stato»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell'ambito degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 l'Unione italiana tiro a segno provvede alla formazione sulla legislazione in materia di armi e all'addestramento mediante protocolli che prevedono quattro giorni di esercitazioni applicate all'uso delle armi.»;

3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota annua per l'iscrizione obbligatoria all'Unione italiana tiro a segno per le categorie indicate ai commi 1 e 2 è stabilita in euro 25.».

18. All'articolo 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» sono sostituite dalle seguenti: «, nel testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e nella legislazione vigente»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I requisiti di capacità tecnica dei direttori e degli istruttori sono stabiliti dall'Unione italiana tiro a segno, che ne verifica il possesso sulla base di appositi regolamenti.»;

c) al terzo comma, le parole: «I presidenti delle sezioni di tiro a segno» sono sostituite dalle seguenti: «i presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno»;

d) il quinto comma è sostituito dal seguente: «I presidenti degli enti o organismi riconosciuti dall'Unione italiana tiro a segno sono responsabili, per i profili di competenza, dell'osservanza delle disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge»;

e) dopo il settimo comma è aggiunto, in fine, il seguente: «L'Ispettore UITs è formato a livello centrale dall'Unione italiana tiro a segno ed è nominato dal soggetto affidatario della gestione della sezione di tiro a segno nazionale tra gli iscritti in apposito elenco tenuto dall'Unione italiana tiro a segno, secondo i criteri stabiliti dallo statuto e dai regolamenti attuativi. L'Ispettore UITs deve essere in possesso di adeguata formazione tecnico-amministrativa in materia di sicurezza, uso delle armi, tenuta dei registri, tracciabilità delle attività e adempimenti di pubblica sicurezza ed è soggetto a periodico aggiornamento. Restano ferme le attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e le competenze previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza pubblica, armi e munizioni.».

19. All'articolo 73 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al primo comma, le parole: «Il Capo della Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Capo della Polizia».

20. All'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, le parole: «Ai soli fini della difesa personale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 251, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai soli fini della difesa personale».

21. Il Commissario straordinario dell'Unione italiana tiro a segno, di cui al decreto del Ministro della difesa 13 febbraio 2026, è prorogato nell'incarico sino alla nomina del presidente nazionale e provvede:

a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto all'adeguamento dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno per la successiva approvazione ai sensi del comma 1;

b) entro trenta giorni dalla data di approvazione dello Statuto ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità.

22. Entro trenta giorni dalla data di adozione del regolamento di amministrazione e contabilità, le sezioni di tiro a segno nazionale adeguano la propria organizzazione amministrativa e contabile alle disposizioni del presente articolo, dello statuto dell'Unione italiana tiro a segno e del regolamento di amministrazione e contabilità.

23. Il presidente nazionale, una volta nominato, provvede alle attività relative alla costituzione, da realizzarsi



entro il 31 dicembre 2026, degli organi collegiali ai sensi del nuovo statuto.

24. Fino al completamento degli adempimenti previsti dai commi 21 e 22, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie e regolamentari vigenti.

25. Se, nelle more del riordino, sono indette o espletate le elezioni per il rinnovo degli organi sportivi, l'elezione del presidente riguarda il presidente dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), e acquista efficacia dopo il completamento degli adempimenti previsti dal comma 23 da parte del Commissario straordinario di cui al comma 21 e, comunque, entro il 31 dicembre 2026.

26. Fermo quanto previsto dal comma 4, le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari

1. Il Fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, è incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Capo III

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI EVENTI ECCEZIONALI

Art. 10.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e per la gestione di eventi eccezionali per i quali è richiesto il concorso del Servizio nazionale della protezione civile

1. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni dell'anno giubilare di San Francesco d'Assisi, in occasione dell'ottavo centenario della morte, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento degli eventi, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento dei medesimi eventi, nonché in-

dividua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dei predetti eventi.

2. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse alla visita del Santo Padre sull'isola di Lampedusa in programma per il 4 luglio 2026, per la funzionale organizzazione e il regolare svolgimento dell'evento, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al comma 3, individua, definisce e attua le misure organizzative relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, della popolazione e a quant'altro occorra a garantire il funzionale svolgimento del medesimo evento, nonché individua, definisce e attua le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni, forniture e servizi comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione del predetto evento.

3. Al fine di garantire la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in raccordo con i presidenti delle regioni, i prefetti e i sindaci interessati garantendo il costante coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi, anche attraverso l'interscambio delle informazioni utili in un contesto di sinergie operative. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento medesimo, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e può individuare, sulla base di convenzioni anche onerose e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 5, soggetti attuatori per il compimento di specifiche azioni o interventi, ivi comprese società *in house* o partecipate dallo Stato o dagli enti territoriali interessati. Ai fini della funzionale organizzazione e del regolare svolgimento degli eventi di cui al comma 1 il Capo del Dipartimento della protezione civile opera anche in raccordo con il Comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, istituito ai sensi della legge 31 agosto 2022, n. 140.

4. Nello svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, anche in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, mediante atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo di cui al comma 3, sono fatte salve le attribuzioni dei prefetti interessati con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relati-



ve pianificazioni in materia di ordine, sicurezza pubblica e soccorso pubblico.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, nel limite massimo di euro 2.500.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6. Alla legge 31 agosto 2022, n. 140, dopo l'articolo 4 è introdotto il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per la gestione dei flussi straordinari di partecipanti alle iniziative di celebrazione).

— 1. Al fine di assicurare una gestione più efficace di presidio e prevenzione del territorio, la tutela del decoro urbano e l'azione amministrativa sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi straordinari dei partecipanti alle celebrazioni dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, il Comune di Assisi è autorizzato ad assumere, nel limite di 365.000 euro per l'anno 2026, fino ad un massimo di diciassette unità di personale di polizia locale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata fino al 31 dicembre 2026, da inquadrare nella Area degli istruttori, anche mediante l'utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti, in deroga all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a euro 365.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Capo IV

DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE L'EFFICACIA
DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica

1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale.

2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d'identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi,

per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.

3. Fino al 31 dicembre 2027, nei casi di urgenza, il sindaco, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, può rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore a sei mesi, non rinnovabile, conforme al modello adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione. All'atto del ritiro della carta di identità elettronica, il documento provvisorio è restituito al Comune.

4. Il documento d'identità provvisorio di cui al comma 3, rilasciato su supporto cartaceo, è considerato carta valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-*bis*, della legge 13 luglio 1966, n. 559, e costituisce titolo valido per l'espatrio ai sensi dell'articolo 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n. 649. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'atto del rilascio, il cittadino è avvertito che il documento di identità provvisorio può non essere accettato da alcuni Stati esteri ai fini dell'ammissione nel loro territorio.

5. Al fine di semplificare e agevolare la riscossione dell'importo per l'emissione della carta d'identità elettronica con le modalità informatiche previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 2016, la società Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si avvale della società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, per realizzare le funzionalità strumentali alla gestione del versamento e della riscossione dell'importo previsto.

6. Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 7-*vices quater*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

7. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ABODI, *Ministro per lo sport e i giovani*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

26G00133

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 8 maggio 2026, n. 109.

Regolamento recante Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale» e, in particolare, l'articolo 2, comma 26, ai sensi del quale «Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre

1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» e, in particolare, l'articolo 9, comma 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» e, in particolare, l'articolo 7;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, recante «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;



Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 marzo 2026;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota del 26 marzo 2026;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito «Ministero»), con cadenza almeno quadriennale, mediante bando pubblicato sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché sul proprio sito *internet* istituzionale, indice una selezione per titoli per l'iscrizione all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco nazionale (di seguito «Albo»), istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 11, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 11, terzo periodo, della legge n. 394 del 1991, l'iscrizione all'albo dura cinque anni, salvo rinnovo mediante espletamento della procedura di selezione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione alla selezione

1. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, i candidati devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento prevalente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;

b) laurea specialistica, o magistrale, conseguita presso un'università statale della Repubblica italiana o presso un'università non statale abilitata a rilasciare titoli accademici aventi valore legale.

Per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è richiesto il possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui alle lettere a) o b), secondo la vigente normativa. A pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza sono dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione, fatta salva la possibilità, per il candidato medesimo, di richiedere l'ammissione alla selezione con riserva dell'acquisizione del provvedimento di equipollenza ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Per accedere alla selezione di cui all'articolo 1 e ai fini dell'iscrizione all'Albo, è richiesto, altresì, il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) essere dirigente appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001 che abbia maturato, per almeno tre anni, specifica esperienza in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

b) essere dipendente di ruolo di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in posizione non dirigenziale, che abbia ricoperto, per almeno cinque anni, anche non consecutivi, incarichi di servizio correlati alla tutela dell'ambiente e della biodiversità;

c) sia in possesso di conoscenze e comprovata professionalità, anche di tipo gestionale, nei settori della tutela dell'ambiente e della biodiversità, desumibili da concrete esperienze di lavoro maturate nei medesimi settori per almeno sei anni. Nel caso in cui le concrete esperienze di lavoro siano state maturate presso amministrazioni statali, in posizione dirigenziale, il termine di sei anni di cui al primo periodo è ridotto a tre anni.

3. Il candidato attesta il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 mediante dichiarazione sostitutiva di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da rendere sul Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo il candidato attesta altresì se sia o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione, indica le condanne penali o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se riportate in primo grado di giudizio, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il candidato non è tenuto a indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Art. 3.

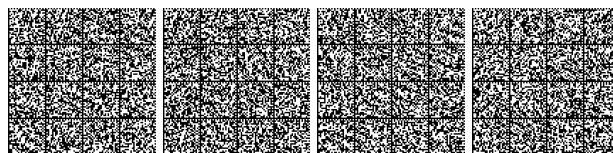
Commissione di valutazione e giudizio di idoneità

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è nominata la Commissione per la valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nel rispetto del principio della parità di genere ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 165 del 2001. La partecipazione dei membri alla Commissione non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Presidente è scelto tra gli appartenenti alle magistrature amministrative o contabili. I restanti due componenti sono scelti tra:

a) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che risultino aver maturato un'esperienza professionale, di almeno sei anni, in materia di tutela dell'ambiente e della biodiversità;

b) professori universitari in discipline naturalistico-ambientali.

2. La valutazione dei titoli di cui all'articolo 2, ai fini del giudizio di idoneità, è effettuata secondo le modalità definite con decreto del direttore generale competente del



Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e aggiornato ogni quattro anni. Nel decreto di cui al primo periodo sono individuati i criteri di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 e sono stabiliti i punteggi minimi e massimi attribuibili al possesso dei titoli medesimi. Le modalità di valutazione dei titoli di cui all'articolo 2 possono essere integrate con il bando di cui all'articolo 1.

3. Sono iscritti all'Albo coloro che riportano un punteggio non inferiore a quello minimo definito nel decreto ai sensi del comma 2.

Art. 4.

Cause di inconferibilità, cancellazione e sospensione dall'Albo

1. Non possono essere iscritti all'Albo coloro che:

a) si trovano in stato di interdizione temporanea dai pubblici uffici e si trovano in stato di interdizione temporanea e di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) risultano destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso le pubbliche amministrazioni;

c) sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti;

d) hanno riportato sentenze penali di condanna o sentenze pronunciate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale che dispongono l'applicazione di pene accessorie, ancorché non passate in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I, del codice penale ovvero per qualunque delitto commesso ai danni della pubblica amministrazione, nonché per i reati previsti dal libro secondo, titolo VI-bis, del codice penale, ancorché nelle ipotesi in cui, in considerazione dell'entità della pena inflitta, alla sentenza non consegue la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

2. Il Ministero, previo contraddittorio, dispone motivatamente la cancellazione dall'Albo del soggetto iscritto nel caso in cui venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, sopraggiunga il collocamento in posizione di quiescenza del soggetto interessato, ovvero nel caso in cui il medesimo sia sottoposto o sia stato sottoposto a una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, salvi gli effetti della riabilitazione.

3. Al fine di consentire una regolare e aggiornata tenuta dell'Albo, ciascun soggetto iscritto è tenuto a comunicare al Ministero, almeno sei mesi prima, e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio, la data di decorrenza del proprio collocamento in quiescenza.

4. Il Ministero, qualora risultino a carico di un soggetto iscritto all'Albo fatti, circostanze o notizie di rilevanza penale o che, comunque, possono compromettere gravemente l'immagine dell'amministrazione o il complessivo giudizio di idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di direttore di parco nazionale, sentito l'interessato, può disporre cautelativamente la sospensione dall'iscrizione all'Albo per un periodo fino a diciotto mesi, salvo proroga di ulteriori dodici mesi motivata dal permanere delle circostanze sopra indicate.

Art. 5.

Disciplina transitoria e abrogazioni

1. I direttori in carica e i soggetti già iscritti nell'Albo alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono iscritti di diritto nell'Albo rinnovato ai sensi del regolamento medesimo.

2. I direttori in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento permangono nelle loro funzioni fino alla cessazione della relativa nomina.

3. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, è abrogato.

Art. 6.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 2026

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

Visto, il *Guardasigilli*: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 1851

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.



Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 214 del 12 settembre 1998:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo del comma 26 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in campo ambientale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1998:

«26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonché le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994.»

— Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree protette», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 13 dicembre 1991:

«Art. 9 (*Ente parco*). — *Omissis*.

11. Il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni.

Omissis».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante: «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1994.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 28 settembre 2011.

— La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 13 novembre 2012.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2013.

— Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante: «Disposizioni in materia di incompatibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 19 aprile 2013.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 recante: «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2013.

— Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, recante: «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2013:

«Art. 7 (*Reclutamento dei dirigenti*). — 1. Al concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di



concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.

2. Al corso-concorso selettivo di formazione di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere ammessi, con le modalità stabilite nel regolamento di cui al comma 5 del medesimo articolo 28, i soggetti muniti di laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonché di dottorato di ricerca, o diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione individuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale. Al corso-concorso possono essere ammessi, altresì, i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea specialistica o magistrale, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.

3. Il corso-concorso ha la durata di dodici mesi comprensivi di un periodo di applicazione presso amministrazioni pubbliche, uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate dal decreto di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione è corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola nazionale dell'amministrazione.

4. La percentuale sui posti di dirigente disponibili riservata al corso-concorso di cui al comma 2 non può essere inferiore al cinquanta per cento.

5. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2 è abrogato;

b) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Concorso pubblico per titoli ed esami";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni ed enti di cui all'articolo 1, comma 1, avviene per concorso pubblico per titoli ed esami, indetto dalle singole amministrazioni, nella percentuale massima del cinquanta per cento dei posti da ricoprire";

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito della procedura concorsuale. Il valore complessivo dei titoli non può superare il quaranta per cento della votazione finale del candidato";

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Il concorso pubblico per esami" sono sostituite dalle seguenti: "Il concorso pubblico per titoli ed esami";

d) all'articolo 5, comma 5, dopo le parole: "prova orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonché il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli";

e) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";

f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione" sono inserite le seguenti: "su delibera

conforme del Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione";

g) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Art. 7 (*Corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale*). — 1. L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, per una percentuale non inferiore al cinquanta per cento dei posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione";

h) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (*Graduatoria del concorso*). — 1. Al corso-concorso di formazione dirigenziale sono ammessi i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato del venti per cento.

2. La graduatoria di merito del concorso di ammissione al corso-concorso è predisposta dalla commissione esaminatrice in base al punteggio finale conseguito da ciascun candidato, costituito dalla somma dei voti di ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova orale. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di titoli di preferenza. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione ed è pubblicata sul sito internet della stessa Scuola. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana";

i) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (*Commissioni esaminatrici*). — 1. Le commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14, sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri";

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (*Modalità di svolgimento dei corsi*). — 1. Con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, d'intesa con il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione sono stabilite le modalità di svolgimento della fase di formazione generale del corso-concorso della durata di otto mesi, della valutazione continua, dell'esame conclusivo della fase di formazione specialistica e dell'esame finale";

m) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (*Valutazione continua ed esame conclusivo della fase di formazione generale*). — 1. Gli allievi che conseguono nella valutazione continua una media delle votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame conclusivo della fase di formazione generale. Superano l'esame gli allievi che si collocano in graduatoria nel limite dei posti di dirigente in concorso";

n) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 14 (*Formazione specialistica*). — 1. Gli allievi che superano l'esame di cui all'articolo 13 vengono assegnati alle amministrazioni di destinazione, scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della graduatoria di merito, per svolgere un periodo di formazione specialistica di quattro mesi. Il Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione provvede all'organizzazione del periodo di formazione specialistica tramite le Scuole di riferimento per singolo Ministero o, in mancanza, tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione.

2. A conclusione del periodo di formazione specialistica gli allievi sostengono un esame finale. Superano l'esame finale gli allievi che conseguono una votazione di almeno ottanta su cento";

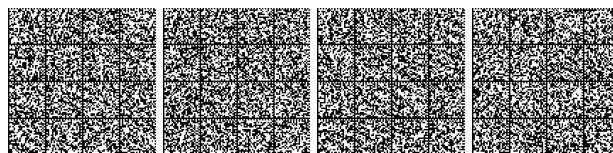
o) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (*Graduatoria finale del corso-concorso*). — 1. Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che viene pubblicato sui siti internet delle scuole di formazione di cui all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Della pubblicazione viene dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica provvede all'assegnazione dei vincitori alle amministrazioni di destinazione";

p) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 (*Trattamento economico degli allievi*). — 1. Agli allievi del corso-concorso selettivo non dipendenti pubblici la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde una borsa di studio stabilita in millecinquecento euro mensili al netto degli oneri fiscali e previdenziali, rivalutata secondo l'indice ISTAT-FOI ad inizio di ciascun cor-



so. L'importo della borsa di studio corrisposto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione finale.

2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.

3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge.”;

q) le parole: “Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Scuola Nazionale dell'Amministrazione”.”.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80 recante: «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 28 giugno 2018.

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 recante: «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'articolo 35-ter, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 35-ter (*Portale unico del reclutamento*). — 1. L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche centrali di cui all'articolo 1, comma 2, e nelle autorità amministrative indipendenti avviene mediante concorsi pubblici orientati alla massima partecipazione ai quali si accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, di seguito denominato “Portale”, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it, sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione.

2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, completo di tutte le generalità anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicando un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio, unitamente ad un recapito telefonico. All'atto della registrazione l'interessato può chiedere l'invio, da parte del Portale, di notifiche relative alla pubblicazione di bandi o avvisi corrispondenti ai propri requisiti di registrazione. Il diario delle prove, il punteggio conseguito, l'eventuale convocazione alle prove e l'elenco dei candidati che hanno superato la prova, con i relativi punteggi, sono pubblicati e messi a disposizione dei partecipanti in un'area ad accesso riservato, utilizzando le specifiche funzionalità del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter. Gli esiti delle prove orali, con l'elenco dei candidati esaminati, sono altresì affissi al termine di ogni sessione giornaliera d'esame nei luoghi fisici in cui si è svolta la prova e rimangono pubblicati fino al termine di ciascuna giornata. La registrazione al Portale è gratuita e può essere effettuata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale, le informazioni necessarie per la registrazione al medesimo da parte degli utenti, le modalità di

accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui ai commi 1 e 4 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilità e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti, ivi compresi le comunicazioni ai candidati e la pubblicazione delle graduatorie, i tempi di conservazione dei dati raccolti o comunque trattati e le misure per assicurare l'integrità e la riservatezza dei dati personali, nonché le modalità per l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche del Portale. In relazione alle procedure per il reclutamento delle amministrazioni di cui all'articolo 3, il decreto di cui al quarto periodo tiene conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti. Entro il medesimo termine di cui al quarto periodo, per le amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è adottato apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è verificata dalle amministrazioni che indicano le selezioni e utilizzano il Portale in quanto amministrazioni procedenti ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

2-bis. A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. Le informazioni necessarie per l'iscrizione al Portale, le modalità di accesso e di utilizzo dello stesso da parte delle amministrazioni di cui al comma 1 e quelle per la pubblicazione dei bandi di concorso sono definite entro il 31 ottobre 2022 con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e ciascuna amministrazione. Per i reclutamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 3, i protocolli tengono conto delle specificità dei rispettivi ordinamenti, inclusa quella di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

4. L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2.

5. I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l'acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.

6. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Per il testo dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, si vedano le note alle premesse.

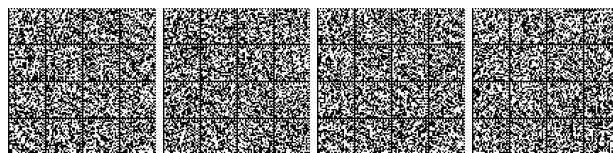
— Si riporta il testo degli articoli 1 e 38 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 (*Finalità ed ambito di applicazione* - Art. 1 del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 80 del 1998). — 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo



professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.».

«Art. 38 (*Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea*). — 1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

3. Sino all'adozione di una regolamentazione della materia da parte dell'Unione europea, al riconoscimento dei titoli di studio esteri, aventi valore ufficiale nello Stato in cui sono stati conseguiti, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici destinati al reclutamento di personale dipendente, con esclusione dei concorsi per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previo parere conforme del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero del Ministero dell'università e della ricerca. I candidati che sono in possesso del titolo di ammissione conseguito all'estero sono ammessi con riserva a partecipare ai concorsi di cui al primo periodo. Il Dipartimento della funzione pubblica conclude il procedimento di riconoscimento di cui al presente comma solo nei confronti dei vincitori del concorso, che hanno l'onere, a pena di decadenza, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, al Ministero dell'università e della ricerca ovvero al Ministero dell'istruzione e del merito.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia autonoma di Bolzano.».

— Per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note alle premesse.

— Per il testo dell'articolo 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 1.

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'articolo 57, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 57 (*Pari opportunità*). — *Omissis*.

1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro:

a) riservano alle donne, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 35, comma 3, lettera e); in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia pari o superiore a 0,5 e all'unità inferiore qualora la cifra decimale sia inferiore a 0,5;

b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalità organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;

d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attività dei Comitati unici di garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

Omissis.

— Per il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si vedano le note all'articolo 2.

Note all'art. 4:

— Si riporta il testo degli articoli 407 e 444 del codice di procedura penale:

«Art. 407 (*Termini di durata massima delle indagini preliminari*).

— 1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione, un anno.

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 628-bis, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [c.p. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

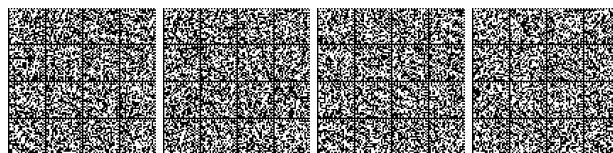
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale;

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza;

7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dagli articoli 12, comma 3, e



12-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

7-ter) delitti previsti dagli articoli 615-ter, 615-quater, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quater.1 e 635-quinquies del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico;

7-quater) delitti previsti dal capo I-bis del titolo I del libro II del codice penale e dall'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese;

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [c.p.p. 727, 728, 729];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, non possono essere utilizzati gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o prorogato dal giudice.

3-bis».

«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una pena sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. L'imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.

1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, le determinazioni in merito alla confisca, nonché congrue le pene indicate, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.».

— Il Capo I, Titolo II, Libro secondo del codice penale, reca: «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione».

— Il Titolo VI-bis, Libro secondo del codice penale, reca: «Dei delitti contro l'ambiente».

— Per il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 giugno 2016, n. 143 recante: «Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016.

26G00125

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 maggio 2026, n. 110.

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

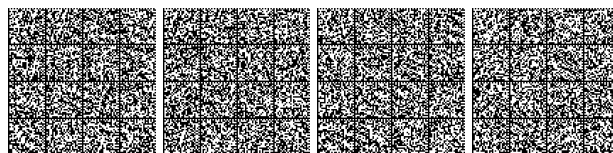
Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 17, comma 96, lettera a), che prevede che con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero



dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Visto il Rapporto finale del Gruppo di ricerca appositamente costituito dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota n. 65 del 25 gennaio 1999;

Vista la Dichiarazione congiunta dei Ministri europei dell'istruzione superiore intervenuti al Convegno di Bologna il 19 giugno 1999;

Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e, in particolare, l'articolo 1-bis;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Vista la legge 16 gennaio 2006, n. 18, recante «Riordino del Consiglio universitario nazionale»;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e, in particolare, l'articolo 2, commi 138, 139, 140 e 141;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», ed in particolare la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato al medesimo decreto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, recante «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (AN-VUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2026, n. 12, recante «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR)»;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

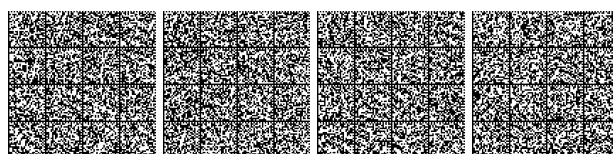
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021, n. 1154, recante «Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio», adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, recante integrazioni al citato decreto ministeriale 14 ottobre 2021, 1154;

Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59, con il quale è stato approvato il Regolamento recante modifiche al de-



creto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1648, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea e, in particolare, la classe di laurea L-12 Mediazione linguistica di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 19 dicembre 2023, n. 1649, con il quale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal decreto ministeriale 6 giugno 2023 n. 96, sono state ridefinite le classi di laurea magistrale e, in particolare, la classe di laurea magistrale LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato di cui all'allegato del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, con cui sono stati determinati i gruppi scientifico-disciplinari e le relative declaratorie, nonché razionalizzati e aggiornati i settori scientifico-disciplinari e ricondotti questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Considerata la necessità di aggiornare ed unificare in un unico testo normativo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38 e al decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59;

Visto il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 16 dicembre 2025;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 10 marzo 2026;

Vista la nota del 20 aprile 2026, prot. n. 741, con la quale viene data la comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

ADOPTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina del riconoscimento delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, che assumono la denominazione di "Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML)", e dell'accREDITAMENTO delle sedi e dei corsi, nonché delle modalità per l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli, definendone i criteri, le procedure e i requisiti.

2. Le Scuole superiori per mediatori linguistici rilasciano, ove riconosciute e accreditate ai sensi del presente regolamento, titoli di studio conseguibili al termine di corsi

di studio di primo ciclo di durata triennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea rilasciati dalle Università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1648. Qualora le suddette Scuole abbiano ottenuto l'accREDITAMENTO di un corso e di una sede, le stesse possono rilasciare titoli di studio di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti ad ogni effetto di legge ai diplomi di laurea magistrale rilasciati dalle università al termine dei corsi afferenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94) di cui al decreto ministeriale 19 dicembre 2023, n. 1649.

3. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca;

c) per Direzione, la Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

d) per Direttore generale, il Direttore della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

e) per Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), le Scuole pubbliche e private di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697;

f) per soggetto gestore, i soggetti pubblici e privati che abbiano presentato istanza ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento di una SSML e l'accREDITAMENTO di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, ai sensi dell'articolo 3;

g) per Comitato regionale di coordinamento, il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

h) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, istituita ai sensi dell'articolo 2, commi da 138 a 141, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

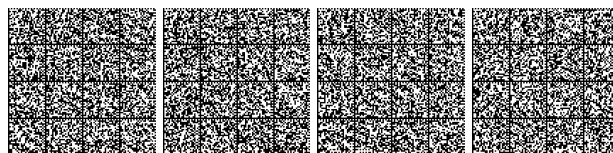
i) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18;

l) per supplemento di diploma, il documento integrativo del titolo di studio, rilasciato in formato standardizzato e allegato al titolo finale, recante la descrizione del percorso formativo, delle competenze acquisite e del livello del titolo nel sistema nazionale di istruzione superiore, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, di recepimento della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle SSML e per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio e delle sedi

1. Il riconoscimento delle SSML è effettuato, unitamente all'accREDITAMENTO di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale e delle sedi, con le procedure disciplinate dall'articolo 3 ed è subordinato alla dimostrazione,



da parte del soggetto istante, del possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) statuto della Scuola conforme ai requisiti organizzativi di cui all'articolo 4;

b) struttura atta a garantire la qualità dell'offerta formativa, consistente in adeguate risorse patrimoniali e finanziarie e in una congrua dotazione di aule, laboratori linguistici, ambienti multimediali, strumentazioni informatiche, biblioteche e aule studio, in proporzione al numero degli studenti;

c) disponibilità di qualificati docenti nelle discipline linguistiche, comprese quelle professionalizzanti, afferenti alle attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative, come indicate nell'Allegato al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, con riferimento alla classe L-12, nei termini disciplinati dall'articolo 12;

d) possesso di una solida struttura patrimoniale e finanziaria, tale da garantire la piena sostenibilità della gestione con una prospettiva di cinque anni, la cui sussistenza è valutata attraverso l'analisi dei bilanci e della relativa documentazione contabile riferiti agli ultimi tre esercizi, redatti in conformità al regime contabile applicabile al soggetto istante e, per le Scuole di nuova costituzione, sulla base di documentazione economico-finanziaria previsionale e di adeguate garanzie patrimoniali o finanziarie;

e) qualità dell'offerta formativa, concernente la coerenza dei regolamenti didattici con gli obiettivi formativi qualificanti delle classi di laurea e di laurea magistrale di riferimento, l'articolazione dei percorsi di studio, le modalità di verifica degli apprendimenti e i sistemi di assicurazione interna della qualità.

2. La verifica del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo è svolta dall'ANVUR, secondo le procedure e nell'ambito delle competenze previste dal presente regolamento.

3. Con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono approvate le linee guida, volte a definire esclusivamente:

a) gli indicatori e gli elementi per l'accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di qualificazione scientifica;

b) le procedure operative per la valutazione, il monitoraggio e il controllo svolte dall'ANVUR, come disciplinate dal presente regolamento.

Art. 3.

Procedura di riconoscimento delle SSML e di accreditamento dei corsi di studio e delle sedi

1. I soggetti pubblici e privati che intendono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento di un corso di studio per i fini di cui al presente regolamento, presentano documentata istanza al Ministero, tramite apposita piattaforma informatica, entro i termini stabiliti con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, in coerenza con il procedimento di cui al comma 9. La documentazione da allegare all'istanza comprende, a pena di inammissibilità della stessa, lo statuto della Scuola di cui

all'articolo 4 del presente regolamento, il regolamento didattico dei corsi di cui all'articolo 11, nonché i requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle dotazioni di personale, finanziarie e delle strutture, come previsti dall'articolo 2.

2. Le istanze di riconoscimento delle Scuole sono presentate unitamente all'istanza di accreditamento di uno o più corsi di primo ciclo di durata triennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023, e di una o più sedi.

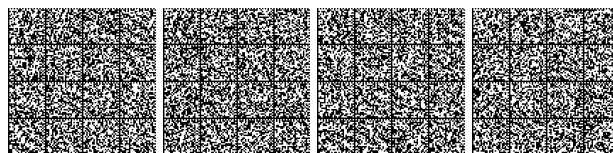
3. Le SSML già riconosciute, che hanno attivato corsi di primo ciclo da almeno sei anni, possono presentare, mediante la piattaforma di cui al comma 1, istanza di accreditamento di corsi di secondo ciclo di durata biennale, equipollenti a tutti gli effetti ai corsi di studio afferenti alla classe delle lauree magistrali «Traduzione specialistica e interpretariato» (LM-94) di cui all'Allegato al decreto ministeriale n. 1649 del 2023. Le SSML che intendono attivare un corso di secondo possiedono, oltre ai requisiti di cui all'articolo 2, una congrua dotazione di cabine di simultanea, in proporzione al numero degli studenti.

4. Le istanze di riconoscimento delle Scuole e di accreditamento di corsi di primo ciclo e di secondo ciclo e delle sedi contengono, a pena di inammissibilità, il parere favorevole del Nucleo di Valutazione della Scuola di cui all'articolo 4, comma 2, e una relazione che tenga, altresì, conto delle possibilità occupazionali del settore nell'ambito del bacino di utenza ove la Scuola andrà a operare, nonché il parere motivato del Comitato regionale di coordinamento. Un rappresentante del soggetto gestore partecipa alle pertinenti deliberazioni del Comitato regionale di coordinamento.

5. Entro 20 giorni dalla chiusura della procedura d'insediamento dell'istanza nella piattaforma di cui al comma 1, il Ministero provvede a rendere disponibili le istanze regolarmente inserite nella predetta piattaforma al CUN e all'ANVUR, che esprimono un parere vincolante. Il CUN e l'ANVUR procedono contemporaneamente, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, ai fini della formulazione del proprio parere e del coordinamento delle attività di valutazione.

6. Il CUN provvede alla valutazione dell'ordinamento didattico dei corsi di studio sia di primo che di secondo ciclo. L'ANVUR provvede alla valutazione del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 2 e dal comma 3 del presente articolo, ai fini del riconoscimento della Scuola e dell'accreditamento dei corsi di studio e delle sedi. I suddetti pareri vengono resi nel termine di 90 giorni dal ricevimento delle istanze, ivi inclusi eventuali termini intermedi, concessi per esigenze di supplemento istruttorio ovvero di adeguamento delle istanze iniziali. Il CUN e l'ANVUR assicurano lo scambio reciproco di informazioni necessarie per lo svolgimento delle rispettive funzioni, secondo modalità tra di essi concordate.

7. L'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010 e, ove ritenuto necessario, programmare accertamenti e ispezioni, anche mediante visite presso le sedi delle SSML. In caso venga disposta una visita in sede, il termi-



ne per la comunicazione del parere da parte dell'ANVUR è prorogato di 30 giorni.

8. L'eventuale parere negativo del CUN ovvero dell'ANVUR, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, è trasmesso entro 10 giorni dalla ricezione dal Ministero al soggetto gestore per la formulazione di osservazioni, che sono rese entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.

9. Il provvedimento con cui sono accolte o rigettate le istanze di riconoscimento e di accreditamento dei corsi e delle sedi è motivato ed è adottato dal Ministro, acquisiti i pareri dell'ANVUR e del CUN, entro il 15 aprile precedente all'avvio dell'anno accademico. Il decreto di riconoscimento e di accreditamento determina la denominazione della Scuola, l'indirizzo della sede amministrativa e legale della Scuola, nonché il numero massimo dei corsi e degli allievi ammissibili al primo anno di ciascun corso e complessivamente per l'intero ciclo. Qualora, sulla base delle osservazioni pervenute, ai sensi del comma 8, siano ravvisati elementi per un riesame, il Ministero, entro 20 giorni dalla ricezione delle stesse, per una sola volta, può richiedere una nuova valutazione della medesima istanza al CUN e all'ANVUR, che rendono il parere di competenza entro 30 giorni dalla predetta richiesta. Resta fermo che le osservazioni che si traducono nella sostanziale riformulazione degli ordinamenti didattici ovvero nella modifica delle risorse strutturali, finanziarie e di personale indicate nell'istanza, sono considerate irricevibili e possono essere valutate soltanto se proposte con nuova istanza da presentarsi per il successivo anno accademico.

10. Il mancato conseguimento del riconoscimento preclude ogni ulteriore fase della procedura di accreditamento del nuovo corso o dei nuovi corsi e delle sedi.

11. Qualora non sia stato concesso il riconoscimento, il soggetto gestore può presentare una nuova istanza per il successivo anno accademico, nella quale, in relazione al provvedimento di diniego, sono dedotti, a pena di inammissibilità, elementi obiettivamente nuovi, idoneamente motivati e documentati. Il provvedimento di inammissibilità è adottato con decreto del Direttore della competente Direzione del Ministero.

12. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione anche nel caso di Scuole già riconosciute che richiedano l'attivazione di corsi in una nuova sede. L'istanza per una nuova sede può, in ogni caso, essere presentata secondo le modalità stabilite per le SSML nel presente regolamento, e deve essere corredata dal parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento competente per territorio.

13. In ogni caso, l'esercizio dell'attività formativa accreditata non può essere svolto da un soggetto differente da quello destinatario del provvedimento di riconoscimento, ferma la necessità di un nuovo riconoscimento nell'ipotesi di cessione totale o parziale della sede o di sedi accreditate.

Art. 4.

Organizzazione delle SSML

1. Le SSML adottano uno statuto che ne disciplina la gestione e il funzionamento, compresi i rapporti con i soggetti gestori delle SSML stesse, prevedendo gli organi

responsabili della direzione amministrativa, scientifica e didattica, nonché le attribuzioni, la composizione e la durata degli stessi. Gli organi di cui al primo periodo sono in grado di assicurare il monitoraggio periodico della qualità e l'autovalutazione per entrambi i cicli formativi.

2. Tra gli organi di cui al comma 1 è, in ogni caso, previsto un Nucleo di valutazione con funzioni di monitoraggio e di valutazione del funzionamento della Scuola e dei risultati scientifici e didattici conseguiti, composto da almeno quattro componenti, di cui:

a) un docente interno alla Scuola;

b) un docente esterno alla Scuola, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che sia o sia stato inquadrato nei settori scientifico-disciplinari di riferimento per le attività formative caratterizzanti di cui al decreto ministeriale n. 639 del 2024 con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di votazioni con esito di parità;

c) un componente esterno esperto in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica scelto dalla Scuola stessa;

d) un rappresentante degli studenti eletto secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui al comma 1.

3. Le Scuole sono dotate di un organo di revisione contabile, anche in composizione monocratica, composto da soggetti in possesso di adeguati requisiti di professionalità.

Art. 5.

Verifica dei requisiti per il riconoscimento e revoca del riconoscimento

1. Il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, presenta ogni anno al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1, una relazione sul funzionamento della SSML e sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno precedente, nonché sul programma per l'anno successivo, con particolare riferimento ai risultati conseguiti dalla SSML sul piano didattico e sul piano di inserimento nel mondo del lavoro di coloro i quali hanno conseguito, presso la medesima, il titolo di studio. Sulla predetta relazione, da redigersi sulla base di apposito modello predisposto dall'ANVUR, sono acquisite le valutazioni dell'ANVUR stessa. La mancata presentazione al Ministero della relazione, per due anni consecutivi, determina, previa diffida a presentare entrambe le relazioni entro 30 giorni dal ricevimento della diffida stessa, la decadenza del riconoscimento, disposta con decreto del Ministro.

2. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, il Ministero può disporre verifiche ispettive a campione presso le SSML.

3. Qualora vengano accertati fatti modificativi dei requisiti ovvero gli stessi vengano meno, può essere adottato, previo contraddittorio con i soggetti interessati, un provvedimento di revoca del riconoscimento, adeguatamente motivato, previo parere conforme dell'ANVUR e sentito il CUN. La revoca è comunque disposta in caso di interruzione o di cessazione dell'attività formativa. Il provvedimento di revoca è adottato con decreto del Ministro.



4. In caso di revoca del riconoscimento, un diverso soggetto pubblico o privato che sia interessato a subentrare nella gestione della Scuola può proporre istanza di subentro al Ministero, tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1. L'istanza di subentro è presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.

5. Qualora, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca non sia stata presentata alcuna istanza di subentro da parte di un nuovo soggetto gestore, la SSML assicura il completamento del corso agli studenti iscritti ed è comunque preclusa l'attivazione di un nuovo ciclo. In caso di comprovata impossibilità di completare l'intero ciclo del corso di studio, la SSML assicura agli studenti il completamento dell'anno accademico in corso.

6. Con decreto del Ministro, su istanza delle SSML interessate, corredata del parere motivato del Comitato Regionale di Coordinamento, previo parere favorevole dell'ANVUR, è autorizzato il trasferimento della sede, ovvero l'aumento degli studenti ammissibili, fermo restando il mantenimento dei requisiti necessari che hanno determinato il riconoscimento iniziale.

7. Il trasferimento della responsabilità legale delle SSML su istanza di parte è autorizzato dal Ministero entro 90 giorni, previo parere conforme dell'ANVUR e data comunicazione al CUN, ove l'aspirante nuovo soggetto gestore assicuri la piena sostenibilità economico-finanziaria e logistica dell'operazione.

8. L'istanza di cui al comma 7 è presentata nelle forme e nei termini stabiliti dagli articoli 2 e 3.

Art. 6.

Accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio

1. L'accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio ha durata quinquennale ed è soggetto alla verifica della permanenza dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Ai fini della valutazione sul conseguimento dell'accreditamento periodico, l'ANVUR valuta le relazioni predisposte dal Nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 2, che, a tale scopo, redige con cadenza quinquennale una relazione sulla permanenza dei requisiti ai sensi del comma 1.

3. All'esito della valutazione di cui al comma 2, l'ANVUR propone al Ministero la conferma dell'accreditamento della sede o dei corsi di studio ovvero, qualora emergano criticità rilevanti, l'adozione dei conseguenti provvedimenti ai sensi dell'articolo 5.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, l'ANVUR può accertare, anche con visite in loco, la sussistenza dei requisiti di qualificazione didattica e di adeguatezza delle strutture e delle attrezzature, e i miglioramenti ottenuti con riferimento ai processi e ai risultati delle attività formative, eventualmente avvalendosi anche di esperti della valutazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7.

Art. 7.

Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di primo ciclo

1. I corsi di primo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12), hanno lo scopo di fornire una solida formazione culturale, di base e linguistica, di livello superiore, in almeno due lingue, oltre l'italiano, e nelle relative culture, di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica, nonché specifiche conoscenze relative alla struttura delle lingue storico-naturali e un'adeguata formazione di base nei metodi dell'analisi e della didattica linguistiche.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata triennale, corrispondente a 180 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di cui al comma 1 occorre il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004, da parte degli organi della Scuola responsabili della didattica. Il regolamento didattico di cui all'articolo 11 richiede, altresì, il possesso di un'adeguata preparazione linguistica iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinando le relative modalità di verifica, nonché l'eventuale assegnazione di obblighi formativi aggiuntivi (OFA), il cui assolvimento avviene entro il primo anno di corso.

Art. 8.

Riconoscimento dei crediti formativi ai fini dell'accesso ai corsi di studio universitari

1. I competenti organi accademici delle università valutano i crediti formativi acquisiti dallo studente nei corsi di primo e secondo ciclo, erogati dalle SSML, ai fini del proseguimento degli studi nei corsi di laurea appartenenti alle classi delle lauree e lauree Magistrali, di cui al decreto ministeriale n. 1648 del 2023 e al decreto ministeriale n. 1649 del 2023, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004.

Art. 9.

Obiettivi formativi e criteri di ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo

1. I corsi di studio di secondo ciclo attivati presso le SSML, equipollenti alla classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), hanno lo scopo di fornire un'elevata competenza nell'interpretariato e nella traduzione, ivi incluse le problematiche teoriche e applicative di tipo linguistico correlate, un'approfondita conoscenza delle caratteristiche dei linguaggi settoriali e dei relativi ambiti di riferimento, un'elevata preparazione nella teoria e nelle tecniche dell'interpre-



tariato e della traduzione e la capacità di utilizzare gli strumenti di ricerca e di documentazione tradizionali ed informatizzati, oltre a fornire capacità di concepire, gestire e valutare progetti articolati di traduzione e interpretariato, aspetti professionalizzanti degli obiettivi formativi qualificanti della citata classe LM-94.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti formativi per le Scuole di mediazione linguistica (CFM). A ciascun credito formativo per le Scuole di mediazione linguistica corrispondono 25 ore di impegno formativo complessivo.

3. Ai fini dell'ammissione ai corsi di studio di secondo ciclo equipollenti alla classe delle Lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94), occorre il conseguimento di un diploma per mediatori linguistici di primo ciclo rilasciato dalle SSML, ovvero di una laurea, laurea magistrale o corrispondente dei previgenti ordinamenti di cui all'Allegato 1, lettera a), del presente regolamento, o di altro titolo estero riconosciuto come equipollente. Ai fini dell'ammissione, le SSML, in considerazione della natura professionalizzante del corso di secondo ciclo, valutano, altresì, le competenze linguistiche del candidato e possono attivare percorsi integrativi di potenziamento linguistico per quei candidati che non sono ritenuti in possesso di un livello sufficiente. Il mancato superamento di tali percorsi preclude l'ammissione al corso di secondo ciclo.

Art. 10.

Master

1. Le SSML che hanno svolto almeno un triennio completo di un corso di primo livello possono erogare Master di primo livello in materie attinenti ai corsi di studio accreditati. Per l'attivazione di un corso di Master di secondo livello, le SSML devono aver svolto almeno un biennio completo di un corso di secondo livello.

2. I titoli di Master di primo e di secondo livello rilasciati dalle SSML, qualora accreditati secondo la procedura indicata al comma 6, sono equipollenti a tutti gli effetti a quelli rilasciati dalle università.

3. Le SSML che intendono erogare un corso di Master nominano un coordinatore del corso. Il coordinatore del corso è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività dello stesso e viene designato tra i docenti della Scuola. Un docente non può coordinare più di un corso di Master alla volta. Il coordinatore possiede adeguata qualificazione e capacità organizzativa in campo didattico e scientifico. A tal fine, per i corsi di Master di primo livello, il coordinatore è considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore, ha raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale. Per i corsi di Master di secondo livello, il coordinatore è considerato idoneo dall'ANVUR se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore e aver raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico e professionale, ha svolto il coordinamento di gruppi di ricerca ovvero di progetti o di unità di progetto nazionali o internazionali.

4. Gli insegnamenti nei corsi di cui al presente articolo sono affidati, per almeno il venti per cento, a persona-

le docente strutturato presso la Scuola istante ovvero al personale docente universitario titolare di insegnamenti presso la medesima.

5. I docenti impegnati nel Master sono soggetti a un giudizio di adeguatezza da parte dell'ANVUR, basato su specifici parametri di valutazione del profilo didattico, scientifico e culturale. La valutazione del profilo dei docenti è effettuata secondo i requisiti e criteri indicati all'articolo 2. Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere, anche in quiescenza da massimo 5 anni, che siano stati inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa del Master. È prevista, altresì, una adeguata componente di esperti esterni, diversa dai docenti di cui al terzo periodo, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, nonché l'aggiornamento professionale.

6. L'istanza di accreditamento del corso di Master è corredata dal parere favorevole del Nucleo di Valutazione, di cui all'articolo 4, comma 2, circa l'adeguatezza delle risorse di docenza e la sussistenza della piena sostenibilità finanziaria e logistica, nel rispetto dei requisiti e delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. L'accREDITAMENTO del corso di Master di primo o secondo livello è disposto con decreto del Ministro, previo parere favorevole del CUN sull'ordinamento e dell'ANVUR sull'adeguatezza delle risorse di docenza, anche in relazione al numero di allievi, e sulla sussistenza della piena sostenibilità finanziaria e logistica.

Art. 11.

Regolamenti didattici

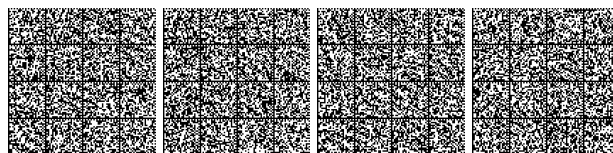
1. Le SSML adottano i regolamenti didattici dei corsi di studio in conformità con gli obiettivi formativi qualificanti e con le attività formative indispensabili individuate per la classe delle lauree in mediazione linguistica (L-12) e per la classe delle lauree magistrali in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94).

2. I regolamenti di cui al comma 1 disciplinano le materie indicate nell'articolo 11, comma 3, lettere c) e d) e comma 7, lettere f), limitatamente alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti, l), m) ed n) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 270 del 2004. I regolamenti stessi determinano, altresì, i contenuti di cui all'articolo 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004.

3. Per il conseguimento del titolo di studio di secondo ciclo è prevista la presentazione da parte dello studente di un progetto finale, elaborato in modo originale sotto la guida di un relatore scelto tra professori e ricercatori universitari appartenenti al corpo docente della Scuola e afferenti ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento.

4. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di primo ciclo fa parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1, lettera b), del presente regolamento, designato dal Ministero, con oneri a carico della Scuola.

5. Per la prova finale per il conseguimento del titolo di secondo ciclo fanno parte della Commissione un docente universitario afferente ai settori di cui all'Allegato 1,



lettera *b*), del presente regolamento, designato dal Ministero, nonché un rappresentante del Ministero, con oneri a carico della Scuola.

6. Le SSML possono organizzare, in accordo con enti pubblici e privati, stage e tirocini curriculari ed extracurriculari per gli specifici profili professionali.

7. I corsi di primo e secondo ciclo, nonché i corsi relativi a Master di primo e secondo livello, in considerazione della loro natura professionalizzante, possono prevedere, per le attività diverse da quelle pratiche e di laboratorio, una limitata attività didattica erogata con modalità telematiche, in misura non superiore ad un terzo del totale.

8. Il regolamento e le modifiche allo stesso sono approvate con decreto del Ministro, sentito il CUN, entro 180 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il termine di cui al primo periodo decorra senza che il Ministro si sia pronunciato, il regolamento si intende approvato. Le predette istanze sono presentate tramite l'apposita piattaforma informatica di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 12.

Docenza nei corsi

1. Le attività formative dei corsi di primo e secondo ciclo sono affidate, nel rispetto dei requisiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 2, in misura non inferiore al trenta per cento del numero complessivo dei docenti, a professori e a ricercatori delle università italiane e straniere, anche in quiescenza da non più di 5 anni, in possesso di specifica qualificazione nei settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento. Ciascun docente assume la titolarità di almeno un modulo di insegnamento, pari a un minimo di 36 ore. Le università di appartenenza possono negare ai docenti il nulla osta allo svolgimento delle predette attività motivando il diniego esclusivamente in relazione alle cause di incompatibilità di cui all'articolo 6 della legge n. 240 del 2010.

2. In funzione del numero di studenti iscrivibili sono previsti, all'interno del corpo docente, almeno due docenti garanti per anno di corso attivo. I suddetti docenti assicurano il controllo interno della qualità dei processi di gestione del corso di studio e possiedono i seguenti requisiti:

a) appartengono per almeno il 50 per cento ai ruoli dei professori universitari di prima o seconda fascia, anche in quiescenza da non più di 5 anni, già inquadrati in settori scientifico-disciplinari coerenti con l'offerta formativa dei corsi;

b) fanno riferimento per almeno il 50 per cento a insegnamenti caratterizzanti dei corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 2. Resta ferma, comunque, la presenza di almeno un docente ogni 30 iscritti al primo anno.

3. Le attività formative possono essere affidate anche ad esperti in possesso di specifica, idonea e documentata qualificazione in materia di interpretariato, traduzione e mediazione linguistica, nonché di documentata esperienza professionale e accademica acquisita in attività relative alle materie afferenti ai settori scientifico-disciplinari di cui all'Allegato 1, lettera *b*), del presente regolamento.

4. La qualificazione dei docenti dei corsi di cui al presente articolo risulta dal curriculum di studio e professionale, pubblicato sul sito internet istituzionale della Scuola.

5. Il reclutamento dei docenti è effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione.

Art. 13.

Allineamento allo Spazio europeo dell'educazione superiore

1. Le SSML accreditate per i corsi di studio di primo e di secondo ciclo, ai sensi del presente regolamento, sono tenute al rilascio del supplemento di diploma di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *l*), contestualmente a quello del titolo finale, secondo le linee guida emanate dal Ministro, ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148, che recepisce la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, stipulata a Lisbona l'11 aprile 1997.

2. Agli studenti iscritti ai corsi di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità per i cittadini appartenenti all'Unione europea o in essa regolarmente residenti, nonché le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio di competenza delle Regioni.

Art. 14.

Norme di adeguamento

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le SSML già riconosciute ai sensi della normativa vigente si conformano alle disposizioni del presente regolamento, attraverso le procedure di riconoscimento e di accreditamento dei corsi di studio, nelle forme e nei termini di cui agli articoli 2 e 3. Entro il predetto termine è adottato il decreto del Ministro di riconoscimento delle SSML e accreditamento di corsi e sedi, ovvero di revoca degli stessi.

Art. 15.

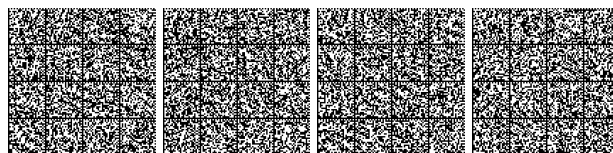
Valutazione dei crediti formativi

1. Su istanza degli interessati, gli esami superati dagli studenti e da coloro che hanno conseguito il diploma secondo il previgente ordinamento presso le Scuole riconosciute ai sensi della legge n. 697 del 1986, sono considerati dai competenti organi didattici come crediti formativi ai fini del conseguimento dei titoli di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 16.

Convenzioni con atenei per la realizzazione di corsi di laurea magistrale

1. Le SSML, previa autorizzazione del Ministero, su parere favorevole dell'ANVUR, possono stipulare convenzioni con università site nella Regione ove hanno sede le stesse, esclusivamente per la realizzazione di corsi di



laurea magistrale in Traduzione specialistica e interpretariato (LM-94). Restano riservate alle università la responsabilità didattica dei corsi medesimi e il rilascio dei relativi titoli.

Art. 17.

Inserimento degli studenti iscritti alle Scuole di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore

1. Gli studenti iscritti alle SSML sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.

2. Con decreto del Ministro, adottato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali per quanto di competenza, sono disciplinate le modalità di inserimento degli studenti e dei diplomati presso le Scuole superiori di mediazione linguistica nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento e non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, sono rispettivamente stabiliti in 40 giorni e in 180 giorni.

2. Il presente regolamento abroga i decreti ministeriali 10 gennaio 2002, n. 38, e 3 maggio 2018, n. 59, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e si applica a decorrere dalla definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico 2026/2027.

Art. 19.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2026

Il Ministro: BERNINI

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della cultura, n. 1429

ALLEGATO 1

a) Classi di laurea e laurea magistrale idonee ai fini dell'accesso al secondo ciclo formativo disciplinato dal presente regolamento

L10 CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE

L11 CLASSE DELLE LAUREE IN LINGUE E CULTURE MODERNE

L12 CLASSE DELLE LAUREE IN MEDIAZIONE LINGUISTICA

L15 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DEL TURISMO

L20 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE

L37 CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE

L39 CLASSE DELLE LAUREE IN SERVIZIO SOCIALE

L40 CLASSE DELLE LAUREE IN SOCIOLOGIA

LM36 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA

LM37 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE

LM38 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

LM39 LAUREE MAGISTRALI IN LINGUISTICA

LM52 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN RELAZIONI INTERNAZIONALI

LM81 CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

LM87 LAUREE MAGISTRALI IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI

LM90 LAUREE MAGISTRALI IN STUDI EUROPEI

LM94 LAUREE MAGISTRALI IN TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO

b) Elenco dei settori scientifico-disciplinari (D.M. 639 del 2 maggio 2024 – All. A)

HIST-04/C ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECOLOGIA

STAA-01/M ARMENISTICA, CAUCASOLOGIA, MONGOLISTICA E TURCOLOGIA

COMP-01/A CRITICA LETTERARIA E LETTERATURE COMPARATE

GLOT-01/B DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE

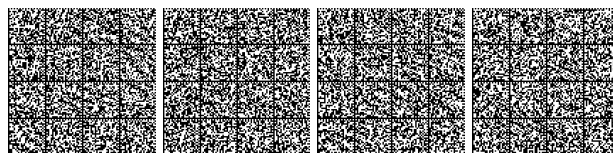
SDEA-01/A DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE

STAA-01/H EBRAICO

LIFI-01/B FILOLOGIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

GLOT-01/D FILOLOGIA UGRO FINNICA

PHIL-04/B FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI



GEOG-01/B GEOGRAFIA
ECONOMICO-POLITICA
GLOT-01/A GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
ASIA-01/C INDOLOGIA E TIBETOLOGIA
INFO-01/A INFORMATICA
FRAN-01/A LETTERATURA FRANCESE
ANGL-01/A LETTERATURA INGLESE
ITAL-01/A LETTERATURA ITALIANA
LICO-01/A LETTERATURA ITALIANA
CONTEMPORANEA
FLMR-01/C LETTERATURA PORTOGHESE E
BRASILIANA
SPAN-01/A LETTERATURA SPAGNOLA
GERM-01/B LETTERATURA TEDESCA
GLOT-01/C LINGUA E LETTERATURA
ALBANESE
STAA-01/L LINGUA E LETTERATURA ARABA
GERM-01/E LINGUA E LETTERATURA
NEDERLANDESE
HELL-01/D LINGUA E LETTERATURA
NEOGRECA
STAA-01/O LINGUA E LETTERATURA
PERSIANA
FLMR-01/E LINGUA E LETTERATURA
ROMENA
SPAN-01/B LINGUA E LETTERATURE ISPANO
AMERICANE
FRAN-01/B LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
FRANCESE
ANGL-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
INGLESE
SPAN-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
SPAGNOLA
GERM-01/C LINGUA E TRADUZIONE LINGUA
TEDESCA
FLMR-01/D LINGUA E TRADUZIONE LINGUE
PORTOGHESE E BRASILIANA
ANGL-01/B LINGUE E LETTERATURE ANGLO
AMERICANE
ASIA-01/G LINGUE E LETTERATURE DEL
GIAPPONE E DELLA COREA
ASIA-01/F LINGUE E LETTERATURE DELLA
CINA E DELL'ASIA SUDORIENTALE
STAA-01/I LINGUE E LETTERATURE
DELL'AFRICA
ASIA-01/D LINGUE E LETTERATURE MODER-
NE DEL SUBCONTINENTE INDIANO
GERM-01/D LINGUE E LETTERATURE
NORDICHE
LIFI-01/A LINGUISTICA ITALIANA
ARTE-01/D MUSEOLOGIA E CRITICA ARTI-
STICA E DEL RESTAURO
STAA-01/G SEMITISTICA-LINGUE E LETTE-
RATURE DELL'ETIOPIA
IINF-05/A SISTEMI DI ELABORAZIONE DEL-
LE INFORMAZIONI

SLAV-01/A SLAVISTICA
GSPS-06/A SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CUL-
TURALI E COMUNICATIVI
HIST-03/A STORIA CONTEMPORANEA
GSPS-04/B STORIA DELLE RELAZIONI
INTERNAZIONALI
HIST-02/A STORIA MODERNA

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— La legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante: «Disciplina del riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori» è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1986.

— Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

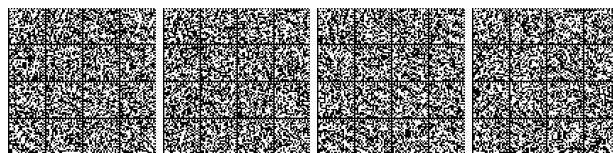
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al



visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— Si riportano i commi 95 e 96 dell'articolo 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1997:

«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. Nell'ambito dei criteri generali di cui al primo periodo, al fine di promuovere l'interdisciplinarietà dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi, una parte dei crediti formativi complessivi può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studio. Tali attività possono essere organizzate sotto forma di corsi di insegnamento, laboratori, esercitazioni, seminari o altre attività purché finalizzate all'acquisizione di conoscenze e abilità funzionalmente correlate al profilo culturale e professionale identificato dal corso di studio. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:

a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpamenti per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari,

in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;

b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;

c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:

a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;

b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;

c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;

d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;

e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità dei contratti.».

— Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante: «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6 e convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12:

«Art. 1 (Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca). — 1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti: «11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro per l'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro per l'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.».

— Si riportano gli articoli 2, 51-bis, 51-ter e 51-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12.



«Art. 2 (*Ministeri*). — 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero delle imprese e del made in Italy;
- 7) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- 8) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- 9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione e del merito;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero del turismo.

2. I ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonché per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna amministrazione dal presente decreto, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

3. Sono in ogni caso attribuiti ai ministri, anche con riferimento alle agenzie dotate di personalità giuridica, la titolarità dei poteri di indirizzo politico di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e la relativa responsabilità.

4. I ministeri intrattengono, nelle materie di rispettiva competenza, i rapporti con l'Unione europea e con le organizzazioni e le agenzie internazionali di settore, fatte salve le competenze del ministero degli affari esteri.

4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quindici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.»

«Art. 51-bis (*Istituzione del ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.»

«Art. 51-ter (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori; programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme europee e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria e dell'alta

formazione artistica, musicale e coreutica; formazione di grado universitario e di alta formazione artistica e musicale; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria e accademica; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca nonché nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), individuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca; cooperazione scientifica in ambito nazionale, europeo e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di European Research Infrastructure Consortium (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi nazionali finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica; supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.»

«Art. 51-quater (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a nove, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-ter.»

— La legge 11 luglio 2002, n. 148, recante: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 2002.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Si riporta l'articolo 1-bis decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 14 maggio 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170:

«Art. 1-bis (*Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli Istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore*). — 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, avente i seguenti obiettivi:

a) valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;



b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei diplomati e laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, l'Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca, il Consiglio nazionale degli studenti universitari e le altre consulte degli studenti, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, all'Anagrafe nazionale di cui al comma 1.»

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 29 luglio 2003.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 2004, n. 266.

— La legge 16 gennaio 2006, n. 18 recante: «Riordino del Consiglio universitario nazionale» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 gennaio 2006.

— Si riportano i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 recante: «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:

«138. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonché dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione, è costituita l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con personalità giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti attribuzioni:

a) valutazione esterna della qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell'università e della ricerca;

b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;

c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.

139. I risultati delle attività di valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.

140. I componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone, definito da un comitato di selezione, che rimane valido per tre anni. La durata del mandato dei suddetti componenti, compresi quelli eventualmente nominati in sostituzione di componenti cessati dalla carica, è di quattro anni. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del

Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati:

a) la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, secondo principi di imparzialità, professionalità, trasparenza e pubblicità degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

b) i requisiti e le modalità di selezione dei componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti stranieri, e le relative indennità, prevedendo che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva operatività dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.»

— Il decreto del Ministero dell'università e della ricerca 16 marzo 2007 recante: «Determinazione delle classi delle lauree universitarie» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76 recante: «Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

— La legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 2011.

— Si riporta l'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 recante: «Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2012:

«Art. 6 (Definizione degli indicatori per l'accreditamento). —

1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria.

3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università.

4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.»



— Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE è pubblicato nella GUUE L 119 del 4 maggio 2016.

— Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante: «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2018.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 recante: «Regolamento recante modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per il riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 recante: «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2004.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 si vedano le note alle premesse.

— Si riporta l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 recante: «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della L. 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1998:

«Art. 3 (Comitati regionali di coordinamento). — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riuniti in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»

— Per i commi 138, 139, 140 e 141 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 16 gennaio 2006, n. 18, si vedano le note alle premesse.

— Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76:

«Art. 12 (Organizzazione e risorse). — 1. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Agenzia è organizzata in una direzione generale, articolata in tre aree. L'organizzazione dell'Agenzia è definita con

regolamenti approvati dal Consiglio direttivo su proposta del Direttore generale.

2. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla struttura direzionale generale è preposto il Direttore generale di cui all'articolo 10; all'area amministrativo-contabile e alle aree di valutazione sono preposti tre dirigenti di seconda fascia di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, uno per ciascuna area.

3. La dotazione organica del personale dell'Agenzia è stabilita nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. La predetta dotazione organica può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

4. Con riferimento all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, i regolamenti di cui al comma 1 disciplinano:

a) la definizione dei compiti delle aree di cui al comma 1 e l'organizzazione dei rapporti operativi tra il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con la struttura direzionale e le relative aree;

b) i profili funzionali del personale non dirigenziale, entro i limiti indicati nell'Allegato A;

c) il trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'Allegato A, in conformità con quanto previsto dal CCNL del comparto Ministeri, ivi comprese le modalità e procedure di copertura dei posti della dotazione organica, mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, ovvero mediante le ordinarie forme di reclutamento, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) la stipula, con il relativo trattamento economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei contratti con esperti della valutazione, che sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore generale, ad esperti italiani e stranieri nei settori di competenza dell'Agenzia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

e) l'amministrazione e la contabilità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato e comunque nel rispetto dei relativi principi;

f) le regole deontologiche che devono essere seguite nelle attività di valutazione dal personale dell'Agenzia e dai soggetti di cui alla lettera d).

5. I regolamenti di cui al comma 4, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) ed f), sono approvati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro il termine di sessanta giorni dalla loro ricezione.

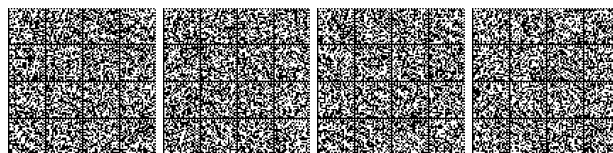
6. In via di prima applicazione del presente regolamento, e, comunque, per non oltre ventiquattro mesi, gli incarichi dirigenziali di seconda fascia sono conferiti, previa delibera del Consiglio direttivo, dal Direttore, con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. L'Agenzia provvede, con regolamento adottato ai sensi del comma 1, alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 7-bis.

7-bis. Le risorse per il funzionamento dell'Agenzia derivano dai finanziamenti statali e dalle risorse proprie derivanti dalla partecipazione a progetti europei e dalle attività eventualmente svolte nei confronti di soggetti che volontariamente lo richiedano o istituzioni pubbliche o private di altri Paesi. Il Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, può riservare annualmente ulteriori risorse, in relazione a motivate esigenze dell'Agenzia per lo svolgimento delle attività istituzionali.»

— Si riporta l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). — 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende



i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempimenti o ritardi attribuibili all'amministrazione.».

Note all'art. 7:

— Si riporta l'articolo 6 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 6 (*Requisiti di ammissione ai corsi di studio*). — 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

2. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'università stabilisce per ogni corso di laurea magistrale, specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione verificata dagli atenei, con modalità definite nei regolamenti didattici. L'iscrizione ai corsi di laurea magistrale può essere consentita dall'università anche ad anno accademico iniziato, purché in tempo utile per la partecipazione ai corsi nel rispetto delle norme stabilite nei regolamenti stessi.

3. In deroga al comma 2, e all'articolo 7, comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea magistrale con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo livello, ovvero, fermo restando il periodo formativo iniziale comune di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), per i corsi di studio finalizzati all'accesso alle professioni legali.

4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'articolo 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito.

5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti.».

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 5 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 5 (*Crediti formativi universitari*). — 1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; con decreto ministeriale si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

3. I regolamenti didattici di ateneo determinano, altresì, per ciascun corso di studio la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale.

4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, lettera d).

5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa università ovvero nello stesso o altro corso di altra università, compete alla struttura didattica che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel regolamento didattico di ateneo.

5-bis. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano inoltre le modalità di acquisizione di parte dei crediti in altri atenei italiani sulla base di convenzioni di mobilità stipulate tra le istituzioni interessate.

6. I regolamenti didattici di ateneo possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

7. Le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.».

Note all'art. 11:

— Si riportano gli articoli 11 e 12 del citato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:

«Art. 11 (*Regolamenti didattici di ateneo*). — 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministero ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto rettorale. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.

3. Ogni ordinamento didattico determina:

a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;

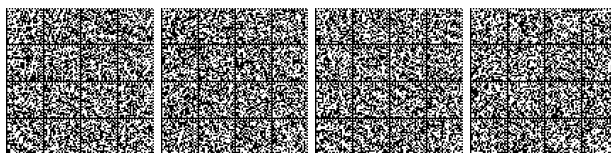
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a) e b), dell'articolo 10, comma 1, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

4. Le determinazioni di cui al comma 3, sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

4-bis. I regolamenti didattici assicurano la possibilità, su richiesta dello studente, di conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle pre-



viste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

5. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

6. Il regolamento didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti alla medesima classe.

7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

a) ai criteri di accesso ai corsi di laurea, prevedendo, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, che gli studenti vengano immatricolati a corsi di base comuni secondo criteri e procedure disciplinate nel regolamento didattico di ateneo. A tale fine i regolamenti didattici di ateneo stabiliscono che tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dai singoli ordinamenti di ateneo, condividano le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4, secondo criteri stabiliti autonomamente e definiscano i criteri per la prosecuzione degli studi nei diversi percorsi;

b) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;

c) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;

d) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

e) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;

f) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea e ai criteri di accesso ai corsi di laurea magistrale;

g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'articolo 6;

h) all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione, per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità delle attività svolte;

n) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

o) alle modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'articolo 3, comma 10.

8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

9. Le università, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le università.

Art. 12 (*Regolamenti didattici dei corsi di studio*). — 1. In base all'articolo 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, il regolamento didattico di un corso di studio, deliberato dalla competente

struttura didattica in conformità con l'ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio. Il regolamento è approvato con le procedure previste nello statuto dell'ateneo.

2. Il regolamento didattico di un corso di studio determina in particolare:

a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;

b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;

c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;

d) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;

e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

2-bis. La determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività, in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.

3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

4. Le università assicurano la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o altra attività formativa.

Note all'art. 12:

— Si riporta l'articolo 6 della citata legge 30 dicembre 2010, n. 240:

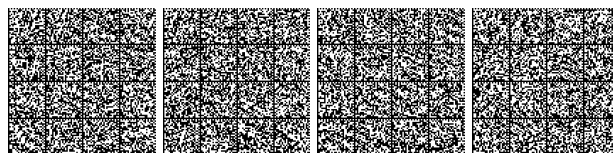
«Art. 6 (*Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo*).

— 1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito. La quantificazione di cui al secondo periodo, qualora non diversamente richiesto dai soggetti finanziatori, avviene su base mensile.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

4. Ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, nonché ai professori incaricati stabilizzati sono affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici. Ad essi è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli. Ciascuna uni-



versità, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

5. All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli».

6. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

7. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 8.

8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

9. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dalle convenzioni adottate ai sensi del comma 13 del presente articolo.

10. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.

11. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il

secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.

12. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di cariche accademiche. Gli statuti di ateneo disciplinano il regime della predetta incompatibilità. Possono altresì svolgere, anche con rapporto di lavoro subordinato, attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali.

13. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia riguardo alle strutture cliniche e di ricerca traslazionale necessarie per la formazione nei corsi di laurea di area sanitaria di cui alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.

14. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

Note all'art. 13:

— Per i riferimenti alla legge 11 luglio 2002, n. 148 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 15:

— Per i riferimenti alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 17:

— Per i riferimenti all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 18:

— Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38, concernente recante: «Regolamento di riordino della disciplina delle Scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 4 giugno 2018.

— Per i riferimenti al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 maggio 2018, n. 59 si vedano le note alle premesse.

26G00126



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 22 aprile 2026.

Recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025, recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);

Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, in particolare l'art. 7, paragrafo 2, lettere a) e b);

Vista la direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole;

Vista la direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'art. 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 giugno 2016, n. 17713, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'allegato VIII del decreto legislativo n. 20/2021 nel quale è riportata la lista dei caratteri e delle condizioni minime da osservare per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità delle varietà vegetali, e dove previsto il valore agronomico e che recepisce le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;



Visto il decreto del Ministro della sovranità alimentare e delle foreste del 18 aprile 2025, n. 180158, che modifica il decreto 31 gennaio 2024, n. 47783, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025 recante modifica delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE per quanto riguarda i protocolli per l'esame delle varietà di navone, cavolo da foraggio, riso, gruppo cavolo laciniato, gruppo cavolo palmizio, gruppo tronchuda (cavolo portoghese), cavolo cinese, pomodoro e spinaci;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 33234 del 23 gennaio 2026 - registrata alla Corte dei conti in data 13 febbraio 2026 al n. 170;

Ritenuto necessario aggiornare l'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, inerente i protocolli e le linee direttrici indicate, così come modificate dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449, contenenti i caratteri e le condizioni minime sui quali deve vertere l'esame per determinare la differenziabilità, l'omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà appartenenti ad alcune specie di piante agrarie e ortive;

Ravvisata la necessità di recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, quale atto di esecuzione dell'Unione europea che modifica esclusivamente modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico;

Acquisito il parere favorevole del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione sementi di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, in data 15 aprile 2026;

Acquisito, altresì, il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso nella seduta del 14-15 aprile 2026;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto, in attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025 e ai sensi dell'art. 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono aggiornati gli elenchi delle specie che devono essere conformi ai protocolli tecnici dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Art. 2.

1. L'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è sostituito integralmente dall'allegato I al presente decreto.

Art. 3.

1. Per gli esami ufficiali delle varietà iniziati, ma non ultimati prima del 1° luglio 2026, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'allegato VIII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, nella versione vigente prima delle modifiche introdotte dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, entra in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione e si applica a decorrere dal 1° luglio 2026.

Roma, 22 aprile 2026

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2026

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 742



Allegato VIII

(art. 9)

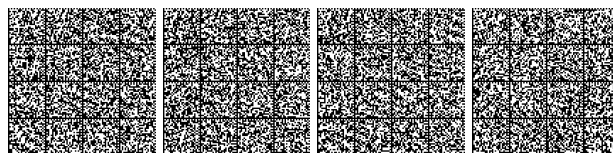
Caratteri e condizioni da osservarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità, la stabilità e, nei casi previsti il valore agronomico e di utilizzazione delle varietà di specie agrarie e ortive.

Tabella 1. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactilis (pannocchia)	TP 31/1 del 25.3.2021.
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Festuca arundinacea	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca filiformis</i> Pourr.	Festuca a foglie capillari	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca ovina</i> L.	Festuca ovina	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Festuca dei prati	TP 39/1 dell'1.10.2015.
<i>Festuca rubra</i> L.	Festuca rossa	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.	Festuca indurita	TP 67/1 del 23.6.2011.
<i>Lolium multiflorum</i> Lam.	Loglio italico	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium perenne</i> L.	Loglio perenne	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn.	Loglio ibrido	TP 4/2 del 19.3.2019.
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Medicago x varia</i> T. Martyn	Erba medica ibrida	TP 6/1 Corr. del 22.12.2021.
<i>Phleum nodosum</i> L.	Codolina comune	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo	TP 34/1 del 22.12.2021.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello da foraggio	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.
<i>Poa pratensis</i> L.	Fienarola dei prati	TP 33/1 del 15.3.2017.
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trifoglio violetto	TP 5/1 Rev. del 13.2.2025.
<i>Vicia faba</i> L.	Favino	TP 8/1 del 19.3.2019.
<i>Vicia sativa</i> L.	Veccia comune	TP 32/1 del 19.4.2016.
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.	Navone	TP 89/1 Rev. del 23.4.2025.



Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell.	Cavolo da foraggio (cavolo a midollo)	TP 90/2 del 23.4.2025.
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC.) Alef. var. <i>viridis</i> L.	Cavolo da foraggio (cavolo cavaliere)	TP 90/2 del 23.4.2025.
<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.	Rafano oleifero	TP 178/1 del 15.3.2017.
<i>Brassica napus</i> L. (partim)	Colza	TP 36/4 del 31.3.2025.
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs	Ravizzone	TP 185/1 del 31.3.2025.
<i>Cannabis sativa</i> L.	Canapa	TP 276/2 Rev. del 30.12.2022.
<i>Glycine max</i> (L.) Merr.	Soia	TP 80/1 del 15.3.2017.
<i>Gossypium</i> spp.	Cotone	TP 88/2 dell'11.12.2020.
<i>Helianthus annuus</i> L.	Girasole	TP 81/1 del 31.10.2002.
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Lino	TP 57/2 del 19.3.2014.
<i>Sinapis alba</i> L.	Senape bianca	TP 179/1 del 15.3.2017.
<i>Avena nuda</i> L.	Avena nuda	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Avena sativa</i> L. (compresa <i>A. byzantina</i> K. Koch)	Avena comune e avena bizantina	TP 20/3 del 6.3.2020.
<i>Hordeum vulgare</i> L.	Orzo	TP 19/5 del 19.3.2019.
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso	TP 16/4 del 23.5.2025.
<i>Secale cereale</i> L.	Segale	TP 58/1 Rev. Corr. del 27.4.2022.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i>	Sorgo	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Erba sudanese	TP 122/1 del 19.3.2019.
<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>bicolor</i> x <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench subsp. <i>drummondii</i> (Steud.) de Wet ex Davidse	Ibridi risultanti dall'incrocio di <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>bicolor</i> e <i>Sorghum bicolor</i> subsp. <i>drummondii</i>	TP 122/1 del 19.3.2019.
X <i>Triticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Triticum</i> e una specie del genere <i>Secale</i>	TP 121/3 Corr. del 27.4.2022.



Nome scientifico	Nome comune	Protocollo UCVV
<i>Triticum aestivum</i> L. subsp. <i>aestivum</i>	Frumento	TP 3/5 del 19.3.2019.
<i>Triticum turgidum</i> L. subsp. <i>durum</i> (Desf.) van Slageren	Frumento duro	TP 120/3 del 19.3.2014.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patata	TP 23/4 del 28.11.2023.
(*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)		

Tabella 2. Elenco delle specie agrarie di cui agli allegati II e III che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int)).

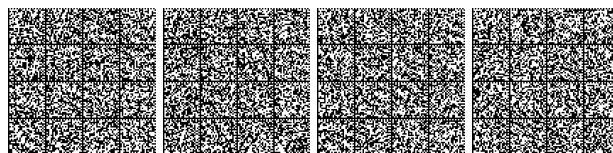
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola da foraggio	TG/150/3 del 4.11.1994.
<i>Agrostis canina</i> L.	Agrostide canina	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis gigantea</i> Roth	Agrostide gigantea	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostide stolonifera	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostide tenue	TG/30/6 del 12.10.1990.
<i>Bromus catharticus</i> Vahl	Bromo	TG/180/3 del 4.4.2001.
<i>Bromus sitchensis</i> Trin.	Bromo dell'Alaska	TG/180/3 del 4.4.2001.
X <i>Festulolium</i> Asch. et Graebn.	Ibridi risultanti dall'incrocio di una specie del genere <i>Festuca</i> e una specie del genere <i>Lolium</i>	TG/243/1 del 9.4.2008.
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Ginestrino	TG/193/1 del 9.4.2008.
<i>Lupinus albus</i> L.	Lupino bianco	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus angustifolius</i> L.	Lupino selvatico	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Lupinus luteus</i> L.	Lupino giallo	TG/66/4 del 31.3.2004.
<i>Medicago doliata</i> Carmign.	Erba medica aculeata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori	Erba medica italiana	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.	Erba medica litorale	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago lupulina</i> L.	Erba medica lupulina	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago murex</i> Willd.	Erba medica pungente	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago polymorpha</i> L.	Erba medica polimorfa	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago rugosa</i> Desr.	Erba medica rugosa	TG/228/1 del 5.4.2006.



<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill.	Erba medica scudata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Medicago truncatula</i> Gaertn.	Erba medica troncata	TG/228/1 del 5.4.2006.
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco	TG/38/7 del 9.4.2003.
<i>Trifolium subterraneum</i> L.	Trifoglio sotterraneo	TG/170/3 del 4.4.2001.
<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	Facelia	TG/319/1 del 5.4.2017.
<i>Arachis hypogaea</i> L.	Arachide	TG/93/4 del 9.4.2014.
<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.	Senape bruna	TG/335/1 del 17.12.2020.
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	Cartamo	TG/134/4 del 24.10.2023.
<i>Papaver somniferum</i> L.	Papavero	TG/166/4 del 9.4.2014.
(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»		

Tabella 3. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu)).

<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>cepa</i>)	Cipolla, anche di tipo lungo (echalion)	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium cepa</i> L. (var. <i>aggregatum</i>)	Scalogno	TP 46/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium fistulosum</i> L.	Cipolletta	TP 161/1 dell'11.3.2010.
<i>Allium porrum</i> L.	Porro	TP 85/2 dell'1.4.2009.
<i>Allium sativum</i> L.	Aglione	TP 162/2 del 30.5.2023.
<i>Allium schoenoprasum</i> L.	Erba cipollina	TP 198/2 dell'11.3.2015.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano	TP 82/1 del 13.3.2008.
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano-rapa	TP 74/1 del 13.3.2008.
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago	TP 130/2 Rev. del 3.1.2025.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Barbabietola rossa, compresa la barbabietola di Cheltenham	TP 60/1 dell'1.4.2009.
<i>Beta vulgaris</i> L.	Bietola da costa	TP 106/2 del 14.4.2021.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Gruppo Cavolo laciniato	TP 90/2 del 23.4.2025
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolfiore	TP 45/2 Rev. 3 dell'11.4.2024.



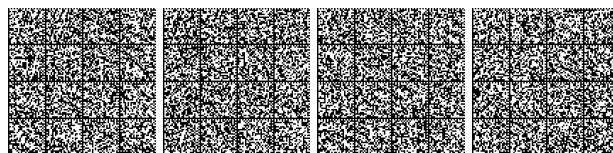
<i>Brassica oleracea</i> L.	Broccoli (asparagi e a getto)	TP 151/2 Rev. 3 Corr. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavoletti di Bruxelles	TP 54/2 Rev. 2 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo rapa	TP 65/2 Rev. dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Cavolo verza	TP 48/3 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Capitata (cavolo cappuccio bianco e cavolo cappuccio rosso)	TP 48/3 Rev. 3 dell'11.4.2024.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Gruppo cavolo palmizio	TP 90/2 del 23.4.2025.
<i>Brassica oleracea</i> L.	Gruppo troncuda (cavolo portoghese)	TP 90/2 del 23.4.2025.
<i>Brassica rapa</i> L.	Cavolo cinese	TP 105/2 del 23.4.2025.
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperoncino o peperone	TP 76/3 del 31.3.2025.
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e indivia scarola	TP 118/3 del 19.3.2014.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria industriale	TP 172/2 Rev. del 28.1.2025.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria da foglia	TP 154/2 Rev. del 31.3.2023.
<i>Cichorium intybus</i> L.	Cicoria Witloof	TP 173/2 del 21.3.2018.
<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai	Anguria o cocomero	TP 142/2 Rev. 3 del 29.2.2024.
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone	TP 104/2 Rev. 3 del 31.3.2025.
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo e cetriolino	TP 61/2 Rev. 3 del 3.1.2025.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne	Zucca	TP 155/1 dell'11.3.2015.
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini	TP 119/1 Rev. 2 del 31.3.2025.
<i>Cynara cardunculus</i> L.	Carciofo e cardo	TP 184/2 Rev. del 6.3.2020.
<i>Daucus carota</i> L.	Carota commestibile e carota da foraggio	TP 49/3 Corr. del 13.3.2008.
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Finocchio	TP 183/2 del 14.4.2021.
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga	TP 13/6 Rev. 5 del 3.1.2025.
<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Pomodoro	TP 44/5 del 23.4.2025.
<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill	Prezzemolo	TP 136/1 Corr. del 21.3.2007.
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna	TP 9/1 del 21.3.2007.



<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo nano e fagiolo rampicante	TP 12/4 del 27.2.2013.
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	Pisello a grano rugoso, pisello rotondo e pisello dolce	TP 7/2 Rev. 3 Corr. del 6.3.2020.
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanello, ramolaccio	TP 64/2 Rev. 2 del 29.2.2024.
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	Rabarbaro	TP 62/1 del 19.4.2016.
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera	TP 116/1 dell'11.3.2015.
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana	TP 117/1 del 13.3.2008.
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinaci	TP 55/5 Rev. 5 del 23.4.2025.
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	Valerianella o lattughella	TP 75/2 Rev. del 29.2.2024.
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	Fava	TP 206/1 del 25.3.2004.
<i>Zea mays</i> L. (partim)	Granturco dolce e pop corn	TP 2/3 dell'11.3.2010.
<i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner; <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>Solanum peruvianum</i> (L.) Mill.; <i>Solanum pimpinellifolium</i> L. x <i>Solanum habrochaites</i> S. Knapp & D.M. Spooner	Pomodoro portainnesto	TP 294/1 Rev. 6 del 29.2.2024.
<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne	Ibridi interspecifici di <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne x <i>Cucurbita moschata</i> Duchesne da usare come portainnesto	TP 311/1 del 15.3.2017.
(*) Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UCVV (www.cpvo.europa.eu).		

Tabella 4. Elenco delle specie ortive di cui agli allegati II che devono conformarsi ai protocolli d'esame dell'UPOV così come da ultimo modificato dalla direttiva di esecuzione (UE) 2025/2449 della Commissione del 4 dicembre 2025. (Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int)).

<i>Brassica rapa</i> L.	Rapa	TG/37/11 del 23.9.2022.
(*) Il testo delle linee direttrici può essere consultato sul sito web dell'UPOV (www.upov.int).»		



DECRETO 16 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Farro della Garfagnana».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nel-

la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Farro della Garfagnana»;

Visto il decreto ministeriale del 10 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 150 del 30 giugno 2010, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del Farro della Gar-



fagnana IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Farro della Garfagnana»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «ortofrutticoli e cereali trasformati» individuata all'art. 4, lettera c) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGP con nota del 4 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 206842, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla IGP «Farro della Garfagnana», Bioagricert, con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 27 marzo 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 148868;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Farro della Garfagnana»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 giugno 2010, successivamente confermato, al Consorzio per la tutela del Farro della Garfagnana IGP, con sede legale in Sillicagnana - località Staiolo 55038 - San Romano Garfagnana (LU), a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Farro della Garfagnana».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 10 giugno 2010

e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni, e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03180

DECRETO 16 giugno 2026.

Conferma dell'incarico al Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2025/26 della Commissione, del 30 ottobre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le registrazioni, le modifiche, le cancellazioni, l'applicazione della protezione, l'etichettatura e la comunicazione delle indicazioni geografiche e delle caratteristiche tradizionali garantite, che modifica il regolamento di esecuzione (UE)



2019/34 per quanto riguarda le indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 668/2014 e (UE) 2021/1236;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 18 marzo 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 78 del 2 aprile 2008, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio del Prosciutto Toscano il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modifiche ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazioni di carni» individuata all'art. 4, lettera f) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato che tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio del Prosciutto Toscano con comunicazione pervenuta per mezzo di posta elettronica certificata in data 15 aprile 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in data 16 aprile 2026 con n. 177034, e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla DOP «Prosciutto Toscano», IFCQ Certificazioni Srl, con nota prot. 7597/2026 del 5 maggio 2026, acquisita agli atti dell'Ufficio PQA I in pari data con n. 209486;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Consorzio del Prosciutto Toscano a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 18 marzo 2008, successivamente confermato, al Consorzio del Prosciutto Toscano, con sede legale in Via Giovanni dei Marignolli, 21/23 - 50127 - Firenze, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Prosciutto Toscano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 18 marzo 2008 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modifiche ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 giugno 2026

Il dirigente: GASPARRI

26A03181

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «AMG società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Visto il decreto direttoriale del 23 aprile 2024, n. 23/SAA72024, con il quale la società cooperativa «AMG società cooperativa a responsabilità limitata» è stata posta in scioglimento per atto dell'autorità con la contestuale nomina a commissario liquidatore del dott. Guido Zanin;

Considerato che dalla relazione informativa del commissario, pervenuta in data 2 luglio 2024, è emerso che l'ente versa in uno stato di insolvenza, poiché si rilevano debiti per un ammontare pari a circa euro 1.644.711,40, a fronte di crediti inesistenti e, quindi, il commissario liquidatore ha chiesto la trasformazione della procedura di scioglimento per atto dell'autorità in liquidazione coatta amministrativa, stante la potenziale insolvenza della società, anche al fine di perseguire gli ex amministratori per responsabilità nel dissesto finanziario o, in alternativa, di procedere con la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 2 della legge n. 400/1975 in quanto non rinvenuto attivo da liquidare;

Ritenuto necessario procedere alla trasformazione della procedura di scioglimento in liquidazione coatta amministrativa, in considerazione anche dei gravi fatti rappresentati dal dott. Zanin riguardo alla presunta sottrazione da parte dell'ex organo amministrativo degli utili 2019 e 2020 per un importo di euro 1.352.365,00, nonché della omissione di versamento di tributi e contributi o compensazioni degli stessi con crediti inesistenti per rilevanti somme, determinando un grave danno alla società;

Considerato che in data 27 febbraio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Considerato che nelle more di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, con nota prot. n. 025895 dell'11 febbraio 2025 il dott. Guido Zanin ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore della procedura in argomento;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «AMG società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Milano (MI) (codice fiscale 10867020967), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Valenti, nato a Firenze (FI) il 21 giugno 1970 (codice fiscale VLNPLA70H21D612Q), domiciliato in Milano (MI), Foro Bonaparte n. 20.



Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02922

DECRETO 29 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cometa comunicazione promozione società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cometa comunicazione promozione società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 settembre 2022, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 398.251,00, si rileva una massa debitoria di euro 679.815,00 e un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro -329.493,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 21 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la nota del 26 settembre 2023 con la quale l'associazione nazionale di rappresentanza ha comunicato che la cooperativa non è più iscritta nei propri elenchi dal 1° gennaio 2023;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da proporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cometa comunicazione promozione società cooperativa», con sede in Modena (MO) (codice fiscale 03601190360), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elena Lo Presti, nata a Parma (PR) il 1° settembre 1974 (codice fiscale LPRLNE-74P41G337T), ivi domiciliata in Largo Bucciarelli Ducci n. 1A.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 maggio 2026

Il Ministro: URSO

26A02923



DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Fenice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», in Volla e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-octiesdecies del codice civile nei confronti della società cooperativa «La Fenice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione IV della Direzione generale per i servizi di vigilanza, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 240.682,00, si riscontra una massa debitoria di euro 414.430,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 173.748,00, ravvisando l'inopportunità che la liquidazione prosegua al di fuori di una procedura concorsuale;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dall'azione esecutiva promossa da un ex socio che ha, di fatto, paralizzato la già scarsa solvibilità dell'ente;

Considerato che in data 1° dicembre 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale per i servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2 lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Fenice - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Volla (NA) (codice fiscale 06601231217), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Galluccio, nato a Casoria (NA) il 29 gennaio 1967 (codice fiscale GL-LMRA67A29B990Y), ivi domiciliato in via Castagna III Traversa n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

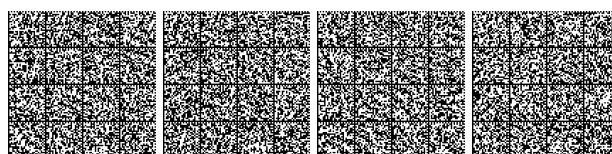
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03060



DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa de «La Nala - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Costa Valle Imagna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «La Nala - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 10.108,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 26.834,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 45.178,00;

Considerato che in data 2 ottobre 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a), e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «La Nala - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Costa Valle Imagna (BG) (codice fiscale 01868700160), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Pierangelo Seri, nato a Brescia (BS) il 18 giugno 1970 (codice fiscale SREPNG70H18B157A), ivi domiciliato in via Nicolò Tartaglia n. 1.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03061

DECRETO 8 giugno 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi Logistica Progetti società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

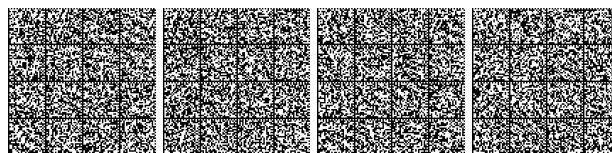
Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281



del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Servizi Logistica Progetti società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 96.175,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.063.282,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -991.949,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali;

Considerato che in data 10 aprile 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a*) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi Logistica Progetti società cooperativa», con sede in Roma (codice fiscale 13891831003), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea De Gregorio, nato a Pinerolo (TO) il 29 luglio 1996 (codice fiscale DGR NDR 96L29 G674T), domiciliato in Roma, via Antonio Salandra n. 18.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 giugno 2026

Il Ministro: URSO

26A03062

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 2026.

Istituzione di titoli professionali per il personale marittimo destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

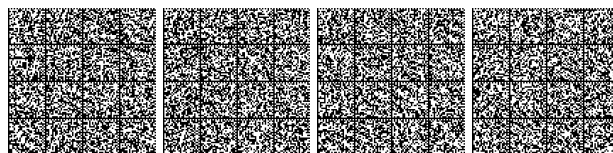
Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto in particolare l'art. 123 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30, il quale prevede che «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i requisiti e i limiti delle abilitazioni della gente di mare e si disciplina la necessaria attività di certificazione»;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi titoli professionali per la navigazione marittima, adeguati alla formazione e all'abilitazione richieste per la navigazione e il traffico a cui sono destinati;

Considerati gli esiti della consultazione pubblica avviata con nota n. 21516 del 9 ottobre 2025 con le associa-



zioni di categoria interessate e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Viste le note n. 156469 del 14 novembre 2025 e n. 33746 dell'11 marzo 2026 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto istituisce nuovi titoli professionali per il personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare destinato a prestare servizio esclusivamente a bordo di navi battenti bandiera italiana impiegate in navigazione nazionale costiera svolta tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di venti miglia dalla costa.

Art. 2.

Titoli professionali per il personale marittimo

1. I titoli professionali di cui all'art. 1 sono:

- a) Comandante per il traffico costiero (per i servizi di coperta);
- b) Capo motorista (per i servizi di macchina);
- c) Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio;
- d) Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio.

Art. 3.

Comandante per il traffico costiero

1. Il comandante per il traffico costiero assume il comando di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, in navigazione tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.

2. Per conseguire il titolo professionale di comandante per il traffico costiero occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) avere la qualifica di allievo ufficiale di coperta;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- d) avere effettuato dodici mesi di navigazione in servizio di guardia in coperta su navi adibite alla navigazione marittima risultanti dal *training record book*;
- e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dell'addestramento di base (*Basic Training*), antincendio avanzato, *Radar* osservatore nor-

male, *Radar* ARPA ove previsto, *Leadership* e *Teamwork* conseguiti presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;

f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorità marittime, secondo le modalità e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri, deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validità.

4. Il comandante per il traffico costiero qualora svolga funzioni connesse ai servizi radio di bordo, deve essere in possesso della pertinente certificazione di operatore radio (GMDSS) o analoga certificazione in base alla stazione radio presente a bordo rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

5. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unità equipaggiata con sistema di informazione e visualizzazione della carta elettronica (ECDIS), deve essere in possesso del relativo addestramento, in corso di validità.

6. Il comandante per il traffico costiero, qualora destinato a imbarcare su unità dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validità;

7. Il comandante per il traffico costiero che sia in possesso anche di un titolo professionale di macchina può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo nei limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, a condizione che le sistemazioni di bordo siano idonee e che i requisiti tecnici delle navi siano stati verificati, tramite apposita dichiarazione rilasciata dall'ente tecnico competente.

Art. 4.

Capo motorista

1. Il capo motorista assume la direzione di macchina di navi adibite al trasporto di merci e/o passeggeri, o di rimorchiatori, non superiori a 500 GT, tra porti dello Stato ed entro venti miglia dalla costa.



2. Per conseguire il titolo di capo motorista occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) avere la qualifica di allievo ufficiale di macchina;
- c) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e n. 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;

d) avere effettuato ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina su navi adibite alla navigazione marittima, risultanti dal libretto di navigazione;

e) essere in possesso degli attestati di addestramento, in corso di validità, dell'addestramento di base (*Basic Training*) e antincendio avanzato, *Leadership* e *Teamwork* conseguiti presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso del certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato o riconosciuto dal Ministero della salute;

f) avere sostenuto con esito favorevole, al termine del periodo di navigazione prescritto e dell'addestramento obbligatorio di cui alla lettera e) del presente articolo, un esame teorico-pratico volto all'accertamento delle competenze tecnico-professionali, da sostenersi presso le autorità marittime, secondo le modalità e il programma stabiliti con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su mezzi adibiti al trasporto passeggeri deve essere in possesso dell'attestato del corso istruzione e addestramento per il personale in servizio su navi passeggeri, in corso di validità.

4. Il capo motorista qualora destinato a imbarcare su unità dotate di mezzi di salvataggio per i quali sia prescritta la presenza di personale in possesso dell'abilitazione di «Marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio diversi dai battelli di emergenza veloci» (MAMS) deve essere in possesso del relativo certificato di addestramento, in corso di validità.

TITOLI SPECIALI

Art. 5.

Conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 99 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, il conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio può condurre le navi adibite al servizio di pilotaggio di stazza lorda non superiore alle 50 tonnellate e di potenza non superiore a 900 kW per ogni motore installato entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della corporazione.

2. Per conseguire il titolo di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio è necessario:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare;
- b) avere assolto l'obbligo scolastico;
- c) avere compiuto i diciotto anni di età;
- d) avere i requisiti indicati nell'art. 238, n. 1 e n. 4, del regolamento al codice della navigazione;

e) essere in possesso dell'attestato in corso di validità dell'addestramento di base (*Basic training*) conseguito presso istituti, enti o società autorizzati ed essere in possesso di certificato di Primo soccorso sanitario (*First Aid*) rilasciato da strutture sanitarie pubbliche autorizzate dal Ministero della salute;

f) avere effettuato almeno dodici mesi di navigazione di cui nove mesi di navigazione in servizio di coperta o di macchina su qualsiasi tipo di nave e tre mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio;

g) essere in possesso del titolo di marinaio motorista o superiore; la navigazione effettuata a bordo delle navi destinate al pilotaggio dotate di comandi centralizzati è da considerarsi valida anche come navigazione al servizio di motori endotermici ai fini del conseguimento del titolo di marinaio motorista.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano effettuato almeno dodici mesi di navigazione a bordo di navi destinate al pilotaggio negli ultimi quarantotto mesi conseguono automaticamente il titolo professionale di conduttore motorista delle navi destinate al pilotaggio.

Art. 6.

Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio

1. Coloro che siano iscritti con la qualifica di ormeggiatore nel relativo registro, abbiano conseguito il certificato professionale di competenza di cui all'art. 213-bis del regolamento di esecuzione al codice della navigazione (parte marittima) introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2024, e abbiano frequentato lo specifico corso il cui contenuto è definito con decreto direttoriale, conseguono il titolo professionale di comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio. Il comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio conduce i mezzi nautici in dotazione delle società cooperative di ormeggio, a prescindere dai limiti di stazza e di potenza dei motori entro i limiti territoriali di svolgimento del servizio e nell'ambito delle esigenze funzionali della società cooperativa di ormeggio e acquisisce i certificati MAMS, GMDSS e *Medical Care* laddove richiesti per esigenze di servizio.



2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti nel relativo registro con la qualifica di ormeggiatore, aspirante ormeggiatore o allievo ormeggiatore conseguono i titoli di capo barca per il traffico nello stato e di motorista abilitato previa frequentazione di uno specifico corso il cui contenuto è definito con decreto direttoriale. I titoli così conseguiti sono validi ai soli fini dell'acquisizione del certificato professionale di competenza di ormeggiatore e non consentono il conseguimento dei titoli disciplinato all'art. 8.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7.

Rinnovo dei certificati di competenza

1. La navigazione effettuata sulle navi di cui all'art. 1 con le abilitazioni disciplinate dal presente decreto, o con certificazioni di competenza (CoC) conformi alla Convenzione STCW '78 come emendata conseguite a livello operativo o direttivo, è riconosciuta utile ai fini del rinnovo delle certificazioni stesse ai sensi del decreto direttoriale 5 febbraio 2025, n. 16.

Art. 8.

Regime transitorio per il conseguimento dei titoli professionali di comandante per il traffico costiero e di capo motorista

1. I titolari di certificato di competenza di ufficiale di coperta, in corso di validità, possono conseguire il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso di almeno sei mesi di navigazione effettiva con la qualifica di ufficiale di coperta o nelle funzioni di comandante, risultanti dal libretto di navigazione, nei quattro anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto e degli attestati di addestramento in corso di validità, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera e). Il requisito della navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. I titolari del titolo professionale di capo barca per il traffico nello Stato, rilasciato ai sensi dell'art. 259 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione conseguono il titolo di comandante per il traffico costiero se in possesso:

- i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4) del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- ii. degli attestati di addestramento, in corso di validità, di cui all'art. 3, comma 2, lettera e);
- iii. di dodici mesi di navigazione in qualità di comandante effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal

libretto di navigazione. Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. I titolari del certificato di competenza di ufficiale di macchina, in corso di validità, conseguono il titolo di capo motorista se hanno effettuato sei mesi di navigazione nelle funzioni di ufficiale di macchina o nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione, e degli attestati di addestramento in corso di validità di cui all'art. 4, comma 2, lettera e). Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

4. I titolari del titolo professionale di direttore di macchina fino a 750 kW conseguono il titolo di capo motorista se in possesso:

- i. dei requisiti di cui all'art. 238, n. 1) e 4), del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione;
- ii. degli attestati di addestramento, in corso di validità, di cui all'art. 4, comma 2, lettera e);

iii. di dodici mesi di navigazione nelle funzioni di direttore di macchina effettuati nei quattro anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, risultanti dal libretto di navigazione. Il periodo di navigazione può essere completato entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. La richiesta per il conseguimento del titolo deve essere avanzata dall'interessato, in possesso dei requisiti, alla capitaneria di porto di iscrizione entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9.

Rilascio dei documenti di abilitazione e modelli

1. I documenti di abilitazione relativi ai titoli professionali istituiti col presente decreto sono rilasciati dal capo del compartimento marittimo di iscrizione e sono conformi ai modelli di cui agli allegati A, B, C e D.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2026

Il Ministro: SALVINI

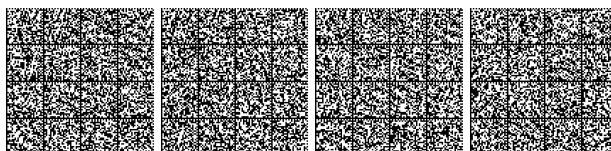




Imposta di bollo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di _____

A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale _____*è conferito al Sig.* _____*nato a* _____ *il* _____*iscritto nelle matricole della gente di mare al n°* (_____) *del Compartimento marittimo**di* _____ *il titolo professionale marittimo di****Comandante per il traffico costiero****Il Capo del Compartimento marittimo*_____
(firma digitale)

ALLEGATO B



Imposta di bollo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di _____

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale _____**è conferito al Sig. _____**nato a _____ il _____**iscritto nelle matricole della gente di mare al n° (_____) del Compartimento marittimo**di _____ il titolo professionale marittimo di*

Capo Motorista

*Il Capo del Compartimento marittimo*_____
(firma digitale)

ALLEGATO C



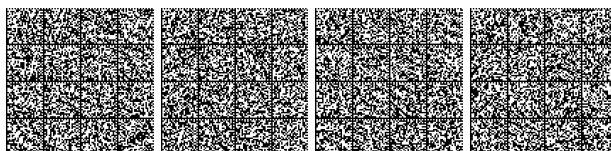
Imposta di bollo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di _____

*A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale _____**è conferito al Sig. _____**nato a _____ il _____**iscritto nelle matricole della gente di mare al n° (_____) del Compartimento marittimo**di _____ il titolo professionale marittimo di*

Conduttore Motorista delle navi destinate al pilotaggio

*Il Capo del Compartimento marittimo**(firma digitale)*

ALLEGATO D



Imposta di bollo

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Compartimento Marittimo di _____

A norma delle disposizioni del Decreto Ministeriale _____

è conferito al Sig. _____

nato a _____ *il* _____

iscritto nelle matricole della gente di mare al n° (_____) *del Compartimento marittimo*

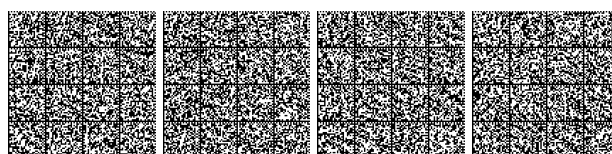
di _____ *il titolo professionale marittimo di*

Comandante dei mezzi nautici destinati al servizio di ormeggio

Il Capo del Compartimento marittimo

(firma digitale)

26A03210



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di micalfungina, «Micalfungina Pharma D&S».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 158 del 15 maggio 2026

Codice pratica: MCA/2024/25.

Procedura europea N. NL/H/6054/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MICALFUNGINA PHARMA D&S, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmaceutical Development and Services S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via dei Pratoni, 16, 50018 Scandicci (FI), Italia.

Confezioni:

«50 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051857011 (in base 10) 1KGKMM (in base 32);

«100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051857023 (in base 10) 1KGKMM (in base 32).

Principio attivo: micalfungina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

European Pharma Hub Kft.

Gorcsev Ivan utca 5. Hrsz 7000/9, Warehouse 15 e 16, 2360 Gyal, Ungheria.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

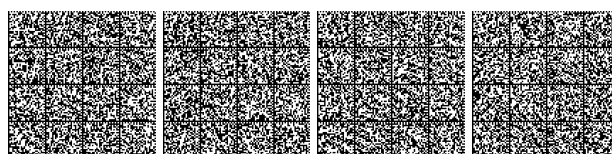
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 1° novembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03187



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di apremilast, «Apremilast Medac».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 171 del 22 maggio 2026

Codice pratica: DC/2024/485.

Procedura europea n. SE/H/2521/001-002/DC ora n. IT/H/1103/001-002.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale APREMILAST MEDAC, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma Srl, con sede legale e domicilio fiscale via Viggiano, 90 - 00178, Roma, Italia.

Confezioni:

«10 mg+20 mg+30 mg compresse rivestite con film» 27 compresse (4 compresse da 10 mg, 4 compresse da 20 mg, 19 compresse da 30 mg) in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052803018 (in base 10) 1LCFGB (in base 32);

«10 mg+20 mg+30 mg compresse rivestite con film» 27 compresse (4 compresse da 10 mg, 4 compresse da 20 mg, 19 compresse da 30 mg) in blister AL/AL - A.I.C. n. 052803020 (in base 10) 1LCFGD (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052803032 (in base 10) 1LCFGS (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 052803044 (in base 10) 1LCFHH (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052803057 (in base 10) 1LCFHK (in base 32);

«30 mg compresse rivestite con film» 168 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 052803069 (in base 10) 1LCFHX (in base 32).

Principio attivo: Apremilast.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Genepharm S.A., 18km Marathon Avenue, 15351, Pallini, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: reumatologo, dermatologo, internista e pediatra.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolza-

no, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale.

Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 21 dicembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A03193



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Valproico Sandoz»

Estratto determina AAM/PPA n. 340/2026 del 12 giugno 2026

Si autorizza la seguente variazione:

Variazione: Tipo II C.I.2.b - Aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 5.3 e 9 Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo con l'inserimento di informazioni su posologia e sicurezza. Modifiche formali e in accordo al QRD *template*. Modifiche alle etichette per adeguamento alla linea guida sugli eccipienti;

per il medicinale ACIDO VALPROICO SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 036334011 - 300 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 036334023 - 500 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister AL/AL.

Codice pratica: VN2/2025/148.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., codice fiscale 00795170158, con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Sturzo n. 43 - 20154 Milano.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03194

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphagan»

Estratto determina AAM/PPA n. 341/2026 del 12 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Variazione di tipo II C.I.4;

Aggiornamento dei paragrafi 2, 3, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.4, 8, 9 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e paragrafi corrispondenti del foglio illustrativo e etichette. Aggiornamento RCP e foglio illustrativo in linea con il CCDS aggiornato, con il QRD *template* e modifiche editoriali; aggiornamento etichette in linea con il QRD *template* e modifiche editoriali;

per il medicinale ALPHAGAN (A.I.C.: 033490).

Confezioni:

collirio, soluzione 2,5 ml - A.I.C. 033490018;

collirio, soluzione 5 ml - A.I.C. 033490020;

collirio, soluzione 10 ml - A.I.C. 033490032;

Codice pratica: VC2/2024/633.

Procedura europea: DK/H/xxxx/WS/307.

Titolare A.I.C.: AbbVie S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 Pontina km 52 snc - 04011 Campoverde di Aprilia (LT) - Italia. Codice fiscale 02645920592.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03195



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax»

Estratto determina AAM/PPA n. 343/2026 del 12 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

Variatione: Tipo II C.I.4 - Aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.8, 6.1 Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per aggiunta dell'avvertenza relativa all'aumentato rischio di aspirazione in pazienti con disfagia e modifiche minori all'elenco eccipienti. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori;

per il medicinale CASENLAX (A.I.C. 042583).

Codice pratica: VC2/2025/174.

Procedura europea: PT/H/2422/001-002/II/043.

Titolare A.I.C.: Casen Recordati S.L. con sede legale e domicilio fiscale in Autovía de Logroño, Km 13,300 - 50180 Utebo, Saragozza (Spagna).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03196

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Contramal».

Estratto determina AAM/PPA n. 344/2026 del 12 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

variazione: Tipo II C.I.4 + C.I.z - Aggiornamento dei paragrafi 4.5, 4.8, 4.9 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto,

corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e delle etichette per aggiunta delle avvertenze relative all'uso concomitante di anticolinergici (EMA/H/C/PSUSA/00000459/202309) e all'uso concomitante di benzodiazepine e altri sedativi. Adeguamento all'ultima versione del QRD *template* e modifiche editoriali minori.

codice pratica: VN2/2024/221

codice pratica: VC2/2024/692 - Procedura europea: DE/H/xxxx/WS/1991

per il medicinale «CONTRAMAL» (A.I.C.: 028853)

Titolare A.I.C.: Grunenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, codice fiscale 04485620159.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto ed entro sei mesi al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della determina di cui al presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina di cui al presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03197

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso umano.

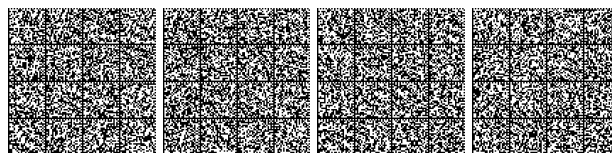
Estratto determina AAM/PPA n. 346/2026 del 12 giugno 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata a seguito della procedura approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II, C.I.4:

aggiornamento della sezione 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto a seguito di uno studio C-QT in soggetti adulti sani

aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto in linea con il QRD attuale (sostituzione termine «farmaco» con «medicinale»)



modifica editoriale nella sezione 4.8: gli eventi avversi sotto «Patologie del sistema muscoloscheletrico e del tessuto connettivo» sono stati spostati in modo da essere collocati dopo «Patologie della cute e del tessuto sottocutaneo»

per i medicinali «SEROXAT» (A.I.C. 027963), «EUTIMIL» (A.I.C. 027964), «SEREUPIN» (A.I.C. 027965).

Titolare A.I.C.: GlaxoSmithKline S.p.a. - Viale dell'Agricoltura 7 - 37135 Verona - Italia

Codice pratica: VC2/2025/65

Procedura europea: NL/H/xxxx/WS/1047

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, corretto ed approvato, è allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03198

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Teva».

Estratto determina AAM/PPA n. 347/2026 del 12 giugno 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione di tipo IB, B.II.e.5.a.2 per il medicinale «ROSUVASTATINA TEVA» A.I.C. n. 043065; 043064, che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065667 - (base 10) 1928B3 (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065679 - (base 10) 1928BH (base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065681 - (base 10) 1928BK (base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065693 - (base 10) 1928BX (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065705 - (base 10) 1928C9 (base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 105 compresse in blister pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065717 - (base 10) 1928CP (base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065729 - (base 10) 1928D1 (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065731 - (base 10) 1928D3 (base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa/al/pvc/al

A.I.C. 043065743 - (base 10) 1928DH (base 32)

«5 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065756 - (base 10) 1928DW (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065768 - (base 10) 1928F8 (base 32)

«20 mg compresse rivestite con film» 105 x 1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pvdc/al

A.I.C. 043065770 - (base 10) 1928FB (base 32)

Principio Attivo: rosuvastatina

Codice pratica: C1B/2025/2687

Procedura europea: AT/H/XXXX/WS/0445

Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., codice fiscale 11654150157, con sede legale e domicilio fiscale in piazzale Cadorna, 4 - 20123 Milano.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03199

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sigrolem».

Estratto determina AAM/PPA n. 348/2026 del 12 giugno 2026

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione. Il tipo n. 1 tipo IB B.II.e.5.a.2 per il medicinale «SIGROLEM» che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-Al

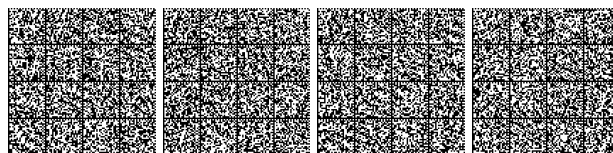
A.I.C. 051621074 - (base 10) 1K7C6L (base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-Al

A.I.C. 051621086 - (base 10) 1K7C6Y (base 32)

«15 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-Al

A.I.C. 051621098 - (base 10) 1K7C7B (base 32)



«20 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AI

A.I.C. 051621100 – (base 10) 1K7C7D (base 32)

«30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AI

A.I.C. 051621112 – (base 10) 1K7C7S (base 32)

«40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC-AI

A.I.C. 051621124 – (base 10) 1K7C84 (base 32)

Principio attivo: rosuvastatina

Codice pratica: C1B/2026/58

Procedura europea: FI/H/1207/001-006/IB/001

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale n. 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143, 00156 - Roma (Italia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

26A03200

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a aprile 2026, è pari a: 102,50. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono soluzione futuro, l'indice EUROSTAT EUROZONE HICP *ex-Tabacchi* marzo 2026 è pari a: 101,96. In caso di rivalutazione del capitale in funzione dell'inflazione europea realizzata dalla sottoscrizione del buono al compimento del sessantacinquesimo anno di età del sottoscrittore, i nuovi coefficienti di rimborso anticipato applicabili al compimento del sessantacinquesimo anno di età saranno pubblicati (una volta disponibili) sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

26A03256

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Feampa 2021/2027 - Approvazione delle *sub* graduatorie delle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo in attuazione del decreto del 17 luglio 2024 nella GSA 17 e GSA 9 con il sistema di pesca strascico.

Con i decreti direttoriali n. 223154 del 12 maggio 2026 e n. 268519 del 5 giugno 2026, relativi al decreto direttoriale n. 319453 del 17 luglio 2024 recante l'individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'arresto definitivo dell'attività di pesca, sono state approvate le *sub* graduatorie relative alla GSA 17 e GSA 9 con il sistema di pesca strascico rispettivamente per lunghezza compresa tra 12-18 e 18-24.

I suddetti decreti sono consultabili sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ai seguenti indirizzi:

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24621>

<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24763>

26A03213

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Pubblicazione del ruolo dei dirigenti di seconda fascia

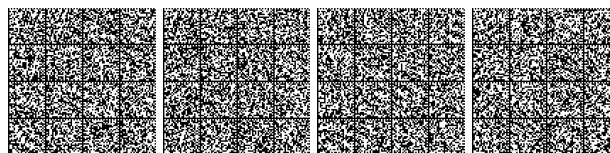
Si rende noto che in data 17 giugno 2026 è pubblicato sul sito internet giustizia.it il ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero della giustizia - istituito con decreto interministeriale 5 febbraio 2008 - aggiornato al 31 dicembre 2025 - con P.D.G. 10 giugno 2026.

Nel ruolo sono definite apposite sezioni relative ai dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione giudiziaria, dell'amministrazione penitenziaria, dell'amministrazione della giustizia minorile e di comunità e dell'amministrazione degli archivi notarili.

26A03214

Comunicato relativo al decreto 18 giugno 2026, recante: «Determinazione dei collegi per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura.».

In calce al decreto del 18 giugno 2026, recante: «Determinazione dei collegi per le elezioni, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio superiore della magistratura», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 25 giugno 2026, devono intendersi riportate le tabelle A e B indicate rispettivamente nell'articolo 1 e 2:



“**Tabella A**

Collegi elettorali articolo 23, comma 2, lettera b), legge 24 marzo 1958, n. 195	
Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno

“
,”“**Tabella B**

Collegi elettorali articolo 23, comma 2, lettera c), legge 24 marzo 1958, n. 195	
Collegi	Distretti
Collegio 1	Brescia, Milano, Torino, Trento, Trieste, Venezia
Collegio 2	Firenze, Genova, Perugia, Roma
Collegio 3	Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, L'Aquila, Napoli, Salerno
Collegio 4	Bari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Palermo, Potenza, Reggio Calabria

“
.”

26A03301

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio radon**

Con deliberazione della giunta provinciale n. 716 del 15 maggio 2026, pubblicata nell'albo telematico della Provincia autonoma di Trento, la stessa ha individuato le aree prioritarie a rischio *radon* nella Provincia di Trento ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 31 luglio 2020.

Elenco dei comuni individuati in area prioritaria: Bondone, Borgo Valsugana, Canal San Bovo, Cavalese, Cavedine, Levico Terme, Moena, Novaledo, Pergine Valsugana, Predazzo, Roncigno Terme, Spiazzo, Tesero, Ville di Fiemme, Ziano di Fiemme.

26A03211

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-146) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

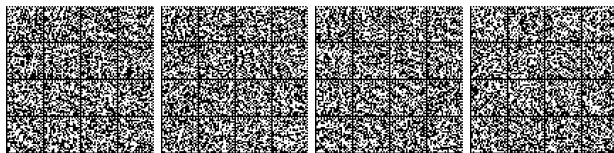
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € 86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € 55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

